

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

23° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 1° AGOSTO 2001

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali.....	<i>Pag.</i> 10
2 ^a - Giustizia	» 18
3 ^a - Affari esteri.....	» 22
4 ^a - Difesa	» 31
5 ^a - Bilancio.....	» 36
7 ^a - Istruzione.....	» 38
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni.....	» 41
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 44
11 ^a - Lavoro.....	» 46
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 55

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i> 60
Elezioni e immunità parlamentari	» 3

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - Bilancio - Pareri.....	<i>Pag.</i> 67
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni - Pareri.....	» 70
11 ^a - Lavoro - Pareri.....	» 71
12 ^a - Igiene e sanità - Pareri	» 72

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i> 73
---------------------------	----------------

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MERCOLEDÌ 1° AGOSTO 2001

4^a Seduta

Presidenza del Presidente
CREMA

La seduta inizia alle ore 14,25.

AFFARI ASSEGNATI

Costituzione in giudizio del Senato della Repubblica per resistere in due conflitti di attribuzione sollevati dal Tribunale di Roma

Il PRESIDENTE comunica che, in data 27 luglio 2001, il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta la questione se il Senato debba o meno costituirsi in giudizio dinanzi alla Corte costituzionale, per resistere in due distinti conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, sollevati dal Tribunale di Roma con ricorsi depositati il 27 e 29 gennaio 2001.

Tali ricorsi sono stati presentati nei confronti del Senato della Repubblica, a seguito delle deliberazioni del 31 maggio 2000 dell'Assemblea (su conforme proposta della Giunta), con le quali si dichiarava l'insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Pera con riferimento ai Documenti IV-*quater*, rispettivamente, n. 48 e n. 56.

Con ordinanze nn. 270 e 271 del 19 luglio 2001 (pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale* del 25 luglio 2001, ma non ancora notificate al Senato), la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibili i predetti conflitti. Nelle more delle conseguenti notifiche ed in vista dell'imminente sospensione dei lavori parlamentari per l'aggiornamento estivo, il Presidente del Senato ha richiesto il parere della Giunta sulla eventuale costituzione in giudizio, come da prassi.

In particolare, il Presidente ricorda che di recente si è avuto un altro caso di deferimento alla Giunta della questione relativa alla costituzione in giudizio in un conflitto di attribuzioni, nelle more delle prescritte notificazioni ed in considerazione dell'imminente sospensione dei lavori parlamentari, in quanto altrimenti sarebbe potuto diventare difficoltoso, se non addirittura concretamente impossibile, il rispetto del termine perentorio.

rio per la costituzione in giudizio, di cui all'articolo 26 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (v. la seduta del Senato dell'11 dicembre 2000).

Per quanto concerne specificamente le vicende all'origine delle due deliberazioni del Senato, oggetto dei conflitti di attribuzione, esse possono così sintetizzarsi.

La prima fattispecie riguarda un procedimento penale, collegato ad una denuncia-querela presentata dai magistrati Caselli, Teresi e Ingroia, in ordine al contenuto di un articolo a firma del senatore Pera pubblicato sul quotidiano: «Il Messaggero» del 14 gennaio 1999.

Tale articolo (intitolato: «I PM? Mostri a tre teste») contiene una serie di valutazioni e riflessioni sul funzionamento degli uffici del pubblico ministero, con rilievi critici sui comportamenti e le iniziative assunte da alcune procure e, in particolare, con l'espressione di alcuni giudizi sul tema della separazione delle carriere nell'ambito dell'ordinamento giudiziario e sui rapporti tra i pubblici ministeri e la polizia giudiziaria.

Nella relazione della Giunta, che proponeva di dichiarare l'insindacabilità, si sono menzionati una serie di atti tipici, compiuti dal senatore Pera nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, nei quali erano sostanzialmente contenute le problematiche oggetto dell'articolo di stampa in questione.

La seconda fattispecie rappresenta in qualche modo una appendice della vicenda precedente. Infatti, trae origine da una seconda querela del dottor Caselli nei confronti del senatore Pera, a causa delle dichiarazioni da questi rilasciate a Palazzo Madama a un giornalista Ansa commentando la notizia riguardante la presentazione della denuncia-querela di cui alla prima fattispecie.

In particolare, il senatore Pera qualificava il fatto come una dimostrazione di «mancanza di carattere intellettuale», dal momento che si preferiva «la strada penale anziché un confronto sereno nel merito dei problemi della giustizia», aggiungendo che «l'iniziativa del dottor Caselli era intimidatoria, stabilita a freddo per ragioni politiche nei confronti del responsabile di giustizia del maggior partito italiano».

Nella relazione della Giunta, che si è pronunciata a favore dell'insindacabilità, si è fatto notare che non possono disgiungersi i commenti del senatore Pera all'agenzia Ansa dal contesto di una polemica sviluppatasi su argomenti più volte oggetto di discussione parlamentare, tanto più che tali dichiarazioni erano state rese all'interno di Palazzo Madama, ove il senatore Pera stava svolgendo la propria attività parlamentare.

Si apre quindi la discussione, nel corso della quale prendono la parola i senatori D'ONOFRIO, MANZIONE, CONSOLO, ZICCONI, FASSONE e PETERLINI.

Quindi, il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone separatamente ai voti le proposte di esprimere parere favorevole

alla costituzione in giudizio del Senato per resistere nei due conflitti di attribuzione sollevati dal tribunale di Roma.

La Giunta, con due distinte votazioni, approva infine le proposte poste ai voti dal Presidente.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE IN MATERIA DI VERIFICA DEI POTERI

Numero legale per le sedute della Giunta

Anche in relazione alle modifiche apportate all'articolo 30 del Regolamento del Senato della Repubblica nella seduta del 24 febbraio 1999, il PRESIDENTE ricorda la prassi, sempre seguita dalla Giunta, secondo cui occorre la presenza della maggioranza dei componenti per la validità delle sedute allorché è posta all'ordine del giorno la materia della verifica dei poteri.

Invece, sulla base dell'articolo 30, comma 3, del Regolamento Senato, è sufficiente la presenza di un terzo dei componenti della Giunta per la validità delle sedute con all'ordine del giorno questioni concernenti le immunità parlamentari.

Relatori per le elezioni nelle singole Regioni

Il Presidente procede quindi – ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento per la verifica dei poteri – alla nomina dei relatori per le singole Regioni, che risultano assegnati come segue: Pontone: Abruzzo; Cherchi: Basilicata; Scotti: Calabria; Ziccone: Campania; Frau: Emilia-Romagna; D'Onofrio: Friuli-Venezia Giulia; Maritati: Lazio; Scarabosio: Lombardia; Castagnetti: Liguria; Falcier: Marche; Chiusoli: Molise; Turrioni: Piemonte; Consolo: Puglia; Franco: Sardegna; Peterlini: Sicilia; Battaglia: Toscana; Cavallaro: Trentino-Alto Adige; Manzione: Umbria; Danieli: Valle d'Aosta; Sodano: Veneto.

Comitato per l'esame delle cariche rivestite dai senatori

Il Presidente procede successivamente, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del Regolamento per la verifica dei poteri, alla nomina dei componenti del Comitato per l'esame delle cariche rivestite dai senatori ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare. Sono chiamati a far parte del Comitato il senatore Pirovano con funzioni di coordinatore, e i senatori Battaglia, Cherchi, Franco, Frau, Manzione, Peterlini, Scotti, Sodano e Turrioni.

Si sofferma poi sugli accertamenti affidati alla Giunta in materia di incompatibilità parlamentari, ricordando in particolare la prassi affermatasi nel senso della separatezza dei giudizi riguardanti la convalida dei risultati

elettorali (che investe l'esame di eventuali questioni di incapacità elettorale o di ineleggibilità) e quelli relativi alle incompatibilità.

Infine, si richiama l'attenzione sul fatto che le statuizioni di cui all'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 – che prevedono la sanzione della decadenza dalla carica parlamentare per determinate violazioni della disciplina della campagna elettorale – non incidono sulle attività di verifica dei risultati elettorali. Infatti, l'accertamento del Collegio regionale di garanzia elettorale può eventualmente comportare una causa di ineleggibilità sopravvenuta e potrà essere, se del caso, valutato indipendentemente dal giudizio di convalida delle elezioni (v. analogamente la seduta della Giunta del 30 giugno 1994).

Criteria per l'individuazione dei senatori interessati ai ricorsi elettorali

Il Presidente informa che, sulla base dei criteri approvati dall'Ufficio di Presidenza della Giunta nella riunione del 19 luglio 2001, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del Regolamento per la verifica dei poteri, sono stati individuati come destinatari della comunicazione dei ricorsi elettorali, in quanto ad essi direttamente interessati:

- 1) in generale, tutti i singoli senatori espressamente indicati nei ricorsi elettorali;
- 2) in particolare, relativamente ai ricorsi concernenti proclamazioni nei collegi uninominali, i senatori eletti nei collegi interessati dai ricorsi;
- 3) quanto ai ricorsi concernenti proclamazioni in sede di riparto proporzionale nelle singole Regioni e riferiti alle graduatorie all'interno dei singoli gruppi, l'ultimo senatore proclamato appartenente al gruppo elettorale del ricorrente;
- 4) nel caso di ricorsi concernenti l'attribuzione del numero di seggi ai vari gruppi elettorali in sede di riparto proporzionale nelle singole Regioni, l'ultimo senatore proclamato appartenente al gruppo elettorale che perderebbe il seggio in caso di accoglimento dei ricorsi.

Avverte altresì che, sulla base della prassi instauratasi sin dalla XI legislatura (v. seduta della Giunta del 20 maggio 1992), al senatore interessato (destinatario della suddetta comunicazione) sarà consentito prendere visione ed estrarre copia del ricorso, ai fini della presentazione di eventuali osservazioni ai sensi del comma 2 dell'articolo 8 del Regolamento per la verifica dei poteri.

Criteria per la eventuale revisione delle schede

Il Presidente – sulla base delle conclusioni raggiunte nella citata riunione dell'Ufficio di Presidenza allargato del 19 luglio 2001 – propone che la Giunta, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del Regolamento per

la verifica dei poteri, adottati per l'accertamento della validità delle schede elettorali, di cui disponga eventualmente la revisione, gli stessi criteri seguiti nelle legislature precedenti (XII e XIII), con riferimento alla vigente legge elettorale prevalentemente maggioritaria (legge 4 agosto 1993, n. 276).

Pertanto, propone di dichiarare validi i voti espressi nei seguenti modi:

1) i voti espressi senza segno sul simbolo, ma con il nome del candidato al Senato scritto fuori del riquadro;

2) i voti espressi con segno tracciato prevalentemente su un simbolo ma che fuoriesce dal riquadro che lo contiene, sconfinando in un altro riquadro o nella parte bianca o tratteggiata della scheda;

3) i voti espressi con segno evidente su un simbolo e con un segno appena accennato, quasi impercettibile, nel riquadro di un altro simbolo o fuori di ogni riquadro;

4) i voti espressi con segno sul simbolo e nome del partito entro il riquadro contenente lo stesso simbolo;

5) i voti espressi senza segno sul simbolo e con nome del partito entro il riquadro contenente lo stesso simbolo;

6) i voti espressi con segno sul simbolo e nome del candidato ripetuto entro o fuori il riquadro contenente lo stesso simbolo;

7) i voti espressi senza segno sul simbolo e con nome del candidato ripetuto entro il riquadro contenente lo stesso simbolo.

Invece, propone di dichiarare nulli i voti espressi nei seguenti modi:

1) i voti espressi con segno sul simbolo e con il nome di un altro candidato dello stesso gruppo (al Senato o alla Camera dei deputati) scritto entro oppure fuori del riquadro contenente il simbolo;

2) i voti espressi con segni su più simboli;

3) i voti espressi con segno posto al di fuori dei riquadri contenenti i simboli;

4) i voti espressi con segno sul simbolo accompagnato da una scritta indecifrabile o da un nome (probabilmente firma dell'elettore) nel riquadro contenente lo stesso simbolo o nel riquadro di altro simbolo o fuori di qualsiasi riquadro;

5) i voti espressi senza segno sul simbolo e con scritta indecifrabile o con nome (probabilmente firma dell'elettore) entro il riquadro contenente il simbolo;

6) i voti espressi con segno tracciato con matita non regolamentare;

7) i voti espressi con segno tracciato in alto ed in basso, con uguale lunghezza di tratto, su due riquadri contenenti simboli diversi;

8) i voti espressi con l'indicazione del nome di un gruppo politico scritta nel riquadro di un altro gruppo politico;

9) i voti espressi con segno sul simbolo e con il nome di un candidato di altro partito alla Camera o al Senato in altro collegio, scritto en-

tro il riquadro contenente il simbolo votato, oppure nella parte tratteggiata della scheda;

10) i voti espressi senza segno sul simbolo, ma con un nome, scritto entro il riquadro contenente il simbolo, corrispondente ad un candidato (al Senato o alla Camera) dello stesso partito cui si riferisce il simbolo votato;

11) i voti espressi senza segno su alcun simbolo e con solo il nome di un candidato (alla Camera o al Senato) fuori dei riquadri.

Rispetto ai criteri adottati nelle precedenti legislature resta da esaminare a parte la questione della validità o meno dei «voti espressi con segno sul simbolo ed altro segno sempre nel riquadro contenente lo stesso simbolo». Al riguardo, nella seduta del 17 ottobre 1995, la Giunta – anche sulla base dei principi seguiti sotto la vigenza della precedente legge elettorale proporzionale – aveva stabilito la validità dei voti espressi in tal modo.

Senonché, nella seduta del 15 aprile 1997 – a seguito della legge 8 luglio 1996, n. 368, che ha convertito in legge il decreto-legge 10 maggio 1996, n. 257, facendo salvi gli effetti prodottisi sulla base del precedente decreto-legge 12 marzo 1996, n. 121 – la Giunta aveva ritenuto nulli i voti espressi in tal modo, dal momento che il citato decreto-legge ha stabilito espressamente che il voto si esprime tracciando un solo segno nel rettangolo contenente il contrassegno ed il cognome e nome del candidato prescelto, prevedendo il divieto di apporre ulteriori segni o indicazioni sulla scheda elettorale.

Per quanto concerne le elezioni svoltesi il 13 maggio 2001, da un lato, le istruzioni nell'apposito libretto (pag. 107), predisposte dal Ministero dell'interno e rivolte ai componenti degli uffici elettorali di sezione, ribadivano la nullità del voto espresso con più di un segno. L'indicazione della necessità di tracciare un solo segno è stata riportata anche sul retro di tutte le schede per le elezioni politiche.

Dall'altro lato, il Ministero dell'interno ha diramato una circolare telegrafica (n. 96/2001 del 9 maggio 2001), nella quale – con riferimento all'articolo 69 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, in base al quale la validità del suffragio deve essere ammessa in tutti i casi in cui possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore, salvo che l'elettore stesso non abbia voluto farsi riconoscere – si precisava che «qualora vengano apposti due segni di voto sulla stessa scheda, una sul simbolo ed uno sul nominativo del candidato, il Presidente di seggio dovrà valutare di volta in volta se l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto. In assenza di riconoscibilità, si esprime l'avviso che la scheda avente due segni, e regolare per ogni altro verso, debba considerarsi valida in tutti i casi in cui la volontà dell'elettore si è espressa in modo univoco».

Certamente non si vuole entrare nel merito della vicenda, anche in relazione al fatto che la circolare, a quanto sembra, non è pervenuta a tutti gli uffici elettorali di sezione, i quali comunque potrebbero essersi trovati in situazioni di difficoltà interpretative.

Sulla base di queste considerazioni, il Presidente – sempre sulla base delle conclusioni raggiunte nella citata riunione dell’Ufficio di Presidenza allargato – propone che venga privilegiato il criterio della validità del voto espresso dall’elettore ogni qualvolta sia possibile desumerne la volontà effettiva – anche in relazione al principio generale di cui al citato articolo 69 –, affidando agli eventuali Comitati per la revisione delle schede (nominati ai sensi dell’articolo 12, comma 4, del Regolamento per la verifica dei poteri) il riscontro concreto della validità o meno dei voti espressi con segno sul simbolo ed altro segno sempre contenuto nel riquadro contenente il simbolo, secondo il principio preferenziale sopra indicato e sempre qualora non risulti evidente la volontà dell’elettore di farsi riconoscere.

Infine, la Giunta – dopo un intervento del senatore SODANO – prende atto delle comunicazioni del Presidente.

La seduta termina alle ore 15,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 1° AGOSTO 2001

20ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

PASTORE

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(54) EUFEMI ed altri. – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'attività spionistica del KGB in Italia e sui finanziamenti illeciti provenienti dai Paesi dell'Est europeo*

(315) STIFFONI ed altri. – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta per la valutazione e l'approfondimento della documentazione contenuta nel «dossier Mitrokhin»*

(462) SCHIFANI ed altri. – *Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta per accertare i fatti ed eventuali responsabilità di ordine politico ed amministrativo inerenti al dossier Mitrokhin e ai suoi contenuti*

(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore STIFFONI che, preliminarmente, si sofferma sulle vicende che portarono le autorità italiane a conoscere dell'esistenza del cosiddetto dossier Mitrokhin; un documento ove si rivela, tra l'altro, l'esistenza nei paesi dell'Alleanza atlantica di una serie di soggetti che vengono indicati come collaboratori del KGB. Questo dossier è stato pubblicato nel 1999 ed è stato oggetto, nel corso della passata legislatura, di analisi da parte del Comitato parlamentare dei servizi di informazione e sicurezza che ha evidenziato: la mancanza di una prassi codificata nel trattamento di questi documenti da parte dei servizi d'informazione e sicurezza; la mancanza di qualsiasi atto che certifichi le modalità di trasmissione dei dati relativi alla vicenda dal SISMI al Ministro della difesa; il mancato coordinamento tra SISMI e SISDE; il fatto che sino all'aprile del 1998 nessuna misura di controspionaggio era stata presa con riferimento alle persone chiamate in causa dal citato dossier.

Queste conclusioni del Comitato parlamentare potrebbero essere, a suo avviso, il punto di partenza dell'attività della Commissione parlamentare d'inchiesta di cui i provvedimenti in titolo prevedono la istituzione.

La Commissione potrà, a suo avviso, utilmente chiarire il ruolo svolto dal Governo e dai Servizi d'informazione e sicurezza nel trattamento del dossier, dissipando i dubbi sulla attendibilità delle dichiarazioni rese nel 1999 alla Commissione stragi e al Comitato parlamentare sui servizi dal ministro Mattarella e dagli ammiragli Battelli e Martini.

Oggetto dell'inchiesta, secondo le iniziative in titolo, è innanzitutto l'analisi delle modalità con cui le informazioni contenute nel dossier furono trattate dagli organi competenti. Si potranno così chiarire: i modi e le procedure di ricevimento delle medesime; le scelte relative alle modalità di pubblicazione del contenuto del dossier e se il Governo in questa scelta fu tempestivamente coinvolto; se la conoscenza di questi contenuti abbia indotto conseguenti azioni da parte dei Servizi; la ragione per la quale la Gran Bretagna decise di trasmettere i documenti e se i documenti resi pubblici sono gli stessi che furono inviati dal Governo inglese. La Commissione, inoltre, potrà verificare se le informazioni sulle persone di cui parla il dossier fossero già conosciute dalle competenti autorità italiane e, in tale caso, accertare chi prese la decisione di non procedere, in particolare con riferimento ai soggetti facenti parte della pubblica amministrazione.

L'esigenza di far chiarezza su questa delicata vicenda rende evidente, a suo avviso, la necessità di procedere alla costituzione di una commissione d'inchiesta. I fatti in questione non possono essere infatti oggetto di un giudizio meramente storico, trattandosi di questioni ancora attuali nel dibattito politico.

In conclusione, ritenendo sostanzialmente convergenti i contenuti delle iniziative in esame, si riserva di sottoporre alla Commissione, dopo la pausa estiva, un testo unificato delle medesime.

Conviene con questa proposta il presidente PASTORE.

Prende dunque la parola il senatore MANCINO per muovere una obiezione generale circa la proliferazione delle commissioni d'inchiesta che, richiedendo un assorbente impegno da parte dei componenti, sottraggono i partecipanti dalle altre attività delle Camere, segnatamente quella legislativa, ponendo in questione il buon andamento dei lavori parlamentari.

Il presidente PASTORE reputa meritevole di considerazione questo rilievo che potrà essere attentamente valutato nel corso del successivo esame dei provvedimenti in titolo.

Il senatore VILLONE, nel convenire con i rilievi mossi dal senatore Mancino, teme che le proposte in titolo possano contribuire ad accendere ulteriormente il clima di tensione che connota i rapporti tra maggioranza ed opposizione. Suggestisce quindi di seguire un atteggiamento prudente nel successivo esame di queste iniziative che hanno ad oggetto, peraltro,

un dossier i cui contenuti sono, a suo avviso, chiaramente non significativi e rilevanti.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PASTORE, in considerazione del nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea, propone che la seduta pomeridiana di oggi, da anticipare alle ore 14,30, venga dedicata all'esame della proposta di indagine conoscitiva sugli incidenti avvenuti a Genova durante il vertice G8. La seduta di domani, anch'essa da anticipare alle ore 14,30, potrà essere dedicata all'esame della proposta di regolamento comunitario relativa allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei, nonché all'esame in sede consultiva dei decreti legge sulle missioni di pace e sullo smaltimento dei rifiuti, se trasmessi in tempo utile dall'altro ramo del Parlamento.

La Commissione consente.

ANTICIPAZIONE DELLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che le sedute della Commissione di oggi e domani sono entrambe anticipate alle ore 14,30.

La seduta termina alle ore 9,05.

21ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PASTORE

La seduta inizia alle ore 14,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 48-bis del Regolamento, sugli incidenti avvenuti a Genova durante il vertice G8

(Esame)

Il presidente PASTORE invita la senatrice Dentamaro, quale prima firmataria della proposta in titolo, ad illustrarne il contenuto e le finalità.

La senatrice DENTAMARO espone quindi lo scopo della proposta, che consiste in un chiarimento per quanto possibile completo circa le misure di sicurezza predisposte in previsione del Vertice G8 svolto nello scorso mese di luglio, per garantire il sereno svolgimento dell'evento ma anche delle manifestazioni di protesta previste da tempo. Non solo, dunque, occorre acquisire elementi di informazione sulle misure apprestate per difendere la cosiddetta zona rossa, ma è anche necessario ottenere informazioni soddisfacenti sui dispositivi di prevenzione e di sicurezza per le altre aree cittadine. Occorre indagare, inoltre, sui gravi episodi di violenza scatenati da gruppi di estremisti ma anche sui comportamenti vessatori di agenti di polizia, come quelli denunciati da più parti e accaduti in particolare nella scuola Diaz e nella caserma di Bolzaneto. È opportuno anche ricercare notizie esaurienti su alcune segnalazioni piuttosto inquietanti, come la irreperibilità protratta nel pomeriggio di venerdì 20 luglio del Questore di Genova, denunciata dal Sindaco della città, la presenza di alcuni parlamentari nella sala operativa della Questura, le interferenze sulle onde radio delle forze di polizia, il documento riservato della Questura di Genova sulle paventate infiltrazioni dei *black blocks* nelle manifestazioni di protesta, anche attraverso l'acquisizione di materiale documentale non solo scritto ma anche audiovisivo.

Il presidente PASTORE, quindi, informa la Commissione della decisione assunta in mattinata dalla Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati, di svolgere un'indagine conoscitiva sullo stesso oggetto. Espone i termini del programma di massima predisposto dalla Commissione omologa, con particolare riguardo allo svolgimento delle audizioni nel corso della settimana successiva, e quindi a decorrere dal 3 settembre, nonchè all'indicazione del 20 settembre come data di conclusione della procedura informativa.

La senatrice DENTAMARO si rammarica che il Senato si trovi a deliberare in proposito dopo la Camera dei deputati, essendovi invece una proposta anteriore.

Il senatore MANCINO condivide le indicazioni della senatrice Dentamaro e aderisce pertanto alla proposta di indagine conoscitiva pur affermando che nel caso in questione sarebbe stata preferibile una inchiesta parlamentare e sarebbe stata da evitare, invece, la proposizione di una mozione di sfiducia individuale nei riguardi del Ministro dell'interno. Tuttavia l'indagine conoscitiva è allo stato lo strumento disponibile per ottenere tutte le informazioni necessarie sugli episodi in questione e osserva che se la proposta fosse stata accolta subito molte polemiche sarebbero state evitate.

Il senatore VILLONE si duole del ritardo con il quale la Commissione perviene a decidere sull'indagine conoscitiva, ritardo politico evidentemente imputabile alla maggioranza, che riconosce intempestivamente

l'opportunità di accertare i fatti accaduti in occasione del Vertice G8. Il tempo trascorso da allora avrebbe potuto essere impiegato utilmente per avviare la necessaria opera di chiarimento, mentre l'errore della maggioranza è stato quello di legare la censura politica rivolta dall'opposizione al Ministro dell'interno – da lui pienamente condivisa – all'esigenza di accertare i fatti, un legame improprio perché le due questioni sono distinte e fondate su diverse valutazioni. All'indagine conoscitiva è da preferire l'inchiesta, in un caso come quello in questione, perché questa è una procedura più incisiva di quella, i cui limiti sono noti anche se potranno essere attenuati da una disposizione costruttiva della maggioranza e della presidenza dell'organo di indagine verso la necessità di ottenere ogni informazione utile. Quanto alla decisione già assunta dalla omologa Commissione della Camera dei deputati, ritiene opportuno definire in autonomia l'oggetto e il programma di massima della indagine e considera in particolare alquanto improprio limitare la procedura informativa a eventi accaduti tra il 19 e il 22 luglio, perché possono esservi fatti che meritano un approfondimento adeguato avvenuti poco prima o poco dopo quelle date.

Il presidente PASTORE osserva che la proposta viene all'esame della Commissione dopo la soluzione del problema politico posto dalla mozione di sfiducia nei riguardi del ministro Scajola, per scelta consapevole e legittima della maggioranza. Tale concatenazione di elementi procedurali e politici non vi è stata alla Camera dei deputati, che pertanto si è pronunciata prima del Senato sulla proposta di indagine conoscitiva. In ogni caso è opportuno tenere conto di quanto disposto dalla omologa Commissione della Camera dei deputati, in accordo tra maggioranza e opposizione.

Il senatore BOSCETTO ritiene opportuno indagare anche sugli antecedenti degli eventi di Genova, come la chiusura delle frontiere, i contatti tra esponenti del Governo ed esponenti del *Genoa Social Forum* e altri casi molto rilevanti. D'altra parte, è bene non alimentare aspettative infondate sulle capacità di accertamento di un'indagine conoscitiva concernente avvenimenti di quella natura.

Il senatore KOFLEK auspica chiarezza assoluta sugli avvenimenti in questione, ricorda che i senatori della *Südtiroler Volkspartei* non hanno votato per la sfiducia al ministro Scajola, considera senz'altro preferibile l'inchiesta parlamentare, che è a suo avviso un'occasione persa anche per la maggioranza, e sottolinea i limiti intrinseci dell'indagine conoscitiva, che secondo lui servirà a ben poco soprattutto se l'indirizzo di maggioranza non sarà sufficientemente aperto all'accertamento della verità.

Il senatore VALDITARA osserva che il Senato, non una sua parte, ha respinto la mozione di sfiducia al Ministro dell'interno, con un voto che esclude la responsabilità politica di quel ministro per i fatti di Genova: liberato il campo da tale questione si può dare corso all'indagine consoci-

tiva, mentre sarebbe inappropriata un'inchiesta parlamentare quando sono in atto indagini giudiziarie e inchieste amministrative. Non trova opportuno, comunque, limitare nel tempo l'oggetto dell'indagine a quanto avvenuto nei giorni dal 19 al 22 luglio, così come ha invece disposto la Commissione omologa della Camera dei deputati.

La senatrice IOANNUCCI considera inopportuno anche limitare l'indagine ai fatti avvenuti a Genova, perché ve ne sono altri assai rilevanti accaduti altrove e connessi in qualche modo allo svolgimento del Vertice G8.

Il senatore FISICHELLA condivide le considerazioni svolte dal senatore Valditara, ritiene opportuno tuttavia delimitare lo spazio in cui comprendere gli eventi oggetto dell'indagine, mentre si dichiara perplesso sulla opportunità di svolgere audizioni sin dalla settimana successiva, quando sarebbe sufficiente svolgere l'intera indagine nel periodo compreso tra il 5 e il 20 settembre. Una volta chiarito l'orientamento del Senato sulla responsabilità politica per quegli eventi, l'indagine dovrà infatti rivolgersi ad altri aspetti della vicenda, senza interferire nelle inchieste giudiziarie né in quelle amministrative.

Il senatore MONTI aderisce alla proposta di indagine conoscitiva, concorda sull'opportunità di svolgerla in tempi brevi, anche per fare giustizia di ogni speculazione, ma senza limitare impropriamente l'oggetto in termini di spazio né di tempo, in modo da prendere in considerazione anche la condotta del Governo precedente.

Il senatore BASSANINI osserva che, a fronte dei gravi eventi di Genova, l'opinione pubblica prima che valutazioni politiche richiede l'accertamento di fatti, da chiunque compiuti. Ciò giustifica l'esigenza di fare chiarezza su tali eventi al di là dell'esito del voto sulla sfiducia individuale al ministro Scajola. Per fare emergere tutte le responsabilità i senatori dell'opposizione hanno presentato una proposta di inchiesta parlamentare che, ai sensi dell'articolo 162 del Regolamento, dovrà essere quanto prima iscritta all'ordine del giorno della Commissione. In proposito ritiene incongrue le argomentazioni addotte nel precedente dibattito contro la istituzione di una simile Commissione, che potrebbe costituire una preziosa sponda all'attività dell'autorità giudiziaria, come avvenuto in passato, ad esempio, nel caso della Commissione antimafia. Inoltre, gran parte delle Commissioni d'inchiesta si trovano ad operare su argomenti sui quali indaga anche la magistratura.

Venendo alla proposta di indagine in esame, ritiene che essa debba non solo limitarsi all'audizione dei soggetti coinvolti nelle vicende da indagare, ma anche acquisire tutta la documentazione, in particolare quella audiovisiva, che possa essere utilizzata per fare chiarezza sugli eventi di Genova. Quanto ai tempi, ritiene che si debba dare una risposta all'opi-

nione pubblica in tempi rapidi, trattandosi di eventi che hanno toccato profondamente la coscienza civile dell'opinione pubblica italiana ed europea.

Il presidente PASTORE rileva che dal dibattito sta emergendo una larga convergenza sulla utilità di deliberare la proposta di indagine conoscitiva in titolo. Quanto alla proposta di istituzione di una Commissione d'inchiesta assicura che essa sarà iscritta all'ordine del giorno non appena assegnata alla Commissione.

Prende quindi la parola il senatore TURRONI che conviene sulla opportunità di avviare quanto prima l'indagine conoscitiva, anche al fine di permettere alla Presidenza del Senato di addivenire alle opportune intese con la Presidenza della Camera per consentire alle due Commissioni di procedere congiuntamente e dare così una tempestiva risposta alle preoccupazioni destate da eventi di eccezionale gravità che hanno, a suo avviso, evidenziato chiare omissioni delle competenti autorità sulle quali occorre fare chiarezza. Proprio quest'esigenza ha motivato la presentazione, da parte dei Gruppi di opposizione, di una proposta di inchiesta parlamentare sui fatti di Genova. Venendo invece a considerare l'oggetto dell'indagine conoscitiva, condivide l'opinione di coloro che ritengono necessario estenderne l'ambito a tutti i fatti ed eventi connessi, rilevanti per la comprensione degli incidenti avvenuti a Genova.

Il senatore VILLONE, pur comprendendo l'esigenza illustrata dal senatore Fisichella, ritiene che la deliberazione assunta dalla corrispondente Commissione della Camera dei deputati costituisca una indicazione politicamente rilevante da cui la Commissione non può in modo significativo distaccarsi. Ricorda infine i limiti entro i quali la Commissione può operare svolgendo un'indagine conoscitiva.

Prende quindi la parola il senatore FISICHELLA, il quale precisa che, a suo avviso, l'esito della votazione sulla mozione di sfiducia nei confronti del Ministro dell'interno rende ultronea ogni valutazione politica sull'operato del medesimo e non comprende quindi con quali argomentazioni si continui a sostenere la opportunità di costituire una Commissione d'inchiesta.

Ai rilievi mossi dal senatore Bassanini, replica il senatore VALDITARA, osservando che lo strumento dell'inchiesta parlamentare è normalmente utilizzato nel caso in cui le inchieste delle autorità giudiziaria non abbiano fornito risultati ritenuti dal Parlamento soddisfacenti.

Il senatore MANCINO ritiene che in questa sede la Commissione debba tenere conto del calendario dei lavori stabilito dalla corrispondente Commissione della Camera dei deputati, ma debba più opportunamente rimettere ad una riunione degli uffici di Presidenza delle due Commissioni la compiuta definizione del programma della indagine conoscitiva.

Interviene infine il presidente PASTORE, il quale propone di precisare l'oggetto e le modalità dell'indagine conoscitiva riferendola ai fatti accaduti in occasione del Vertice G8 tenutosi a Genova: la procedura informativa, da compiere in tempi brevi, potrà comprendere audizioni di rappresentanti istituzionali e di ogni altro soggetto pubblico e privato che possa essere utile alla ricostruzione degli eventi, nonché eventuali sopralluoghi e l'acquisizione di materiale documentale, anche audiovisivo.

La Commissione unanime conviene.

La seduta termina alle ore 16,20.

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 1° AGOSTO 2001

9ª Seduta

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

indi del Vice Presidente

CALLEGARO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Jole Santelli.

La seduta inizia alle ore 15,30

IN SEDE DELIBERANTE

(297) FLORINO ed altri – Modifica all'articolo 23, comma 2, della legge 29 marzo 2001, n. 134, in materia di patrocinio a spese dello Stato

(468) MALABARBA ed altri – Modifica alla legge 29 marzo 2001, n. 134, in relazione alle controversie di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego.

(Discussione congiunta e approvazione del disegno di legge n. 297. Assorbimento del disegno di legge n. 468)

Il PRESIDENTE, attesa l'identità di contenuto dei provvedimenti in titolo, ne propone la congiunzione.

Conviene la Commissione, dopo che si sono pronunziati in senso favorevole il relatore CALVI ed il senatore MALABARBA, che interviene ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del Regolamento.

Il presidente CARUSO Antonino, dopo aver ricordato che la Commissione aveva già esaurito l'esame del disegno di legge n. 297 in sede referente nella seduta del 25 luglio scorso, propone di dare per acquisite le precedenti fasi procedurali.

Conviene la Commissione.

Non essendovi richieste di intervento, né di fissazione di un termine per la presentazione degli emendamenti, si passa alla votazione del disegno di legge n. 297 nel suo articolo unico.

Il Sottosegretario Jole SANTELLI dichiara che il Governo è favorevole.

Constatata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva, quindi, il disegno di legge restando conseguentemente assorbito il disegno di legge n. 468.

IN SEDE REFERENTE

(414) CONSOLO. – Modifiche al codice penale in materia di mutilazioni e lesioni agli organi genitali al fine di condizionamento sessuale

(Esame e rinvio)

Riferisce la senatrice MAGISTRELLI e sottolinea come l'Italia registri purtroppo una posizione preminente in Europa quanto alla presenza di soggetti femminili – circa 30 mila – sottoposti ad infibulazione. Descrive, quindi, la pratica in questione che, ancora presente in alcuni paesi dell'Africa, ove viene effettuata, in genere senza anestesia, su bambine di età compresa fra i quattro e i sette anni, consiste nella chiusura parziale delle labbra vulvari, ed è spesso associata al taglio della clitoride. Le radici alla base di tale pratica che, appunto, si è recentemente diffusa in Italia, in relazione alla presenza di componenti della popolazione appartenenti a quelle culture che ancora la praticano, affondano in antichi retaggi che vedono in essa il modo per condizionare in maniera definitiva la normale vita sessuale della donna sul presupposto della titolarità di un potere di preservazione della castità della donna e di dominanza sulle scelte sessuali della medesima che non potrebbe non essere giudicata affine a una vera e propria forma di schiavitù. Sono poi sotto gli occhi di tutti le conseguenze, sulla salute della persona, di tali pratiche che hanno effetti devastanti. Si va dalla setticemia allo *shock* emorragico, al tetano, per tacere – poi – delle conseguenze sulle future maternità. Infatti nella fase del parto l'avvenuta formazione di tessuti cicatriziali conseguente alle pratiche in questione può ostacolare la fase espulsiva, determinando al feto danni neurologici, se non addirittura la morte.

La relatrice richiama, poi, l'attenzione della Commissione sugli aspetti più direttamente sociali che la pratica in argomento determina nel Paese – con particolare riferimento alla situazione dei medici cui può presentarsi la difficile decisione di scegliere o meno di effettuare tale intervento se richiesti dai parenti dell'interessata – e rileva come l'eventuale diniego di intervenire da parte del medico non risolva il fenomeno, considerato che resta pur sempre la possibilità di condurre la persona all'estero e qui sottoporla alla pratica considerata. Per non parlare, poi, della deprecabile possibilità che l'intervento sia effettuato senza nes-

sun presidio sanitario da parte di persone assolutamente non qualificate. Infine, fa rilevare come debba purtroppo essere messo in evidenza il ruolo preponderante che hanno le madri o comunque le ascendenti femminili nell'imposizione di siffatta pratica.

Il nuovo articolo 583-*bis* del codice penale introdotto dall'articolo 1 delinea come autonoma figura delittuosa l'ipotesi di violenza sulla persona diretta agli organi genitali e consistente in mutilazioni e lesioni effettuate, in mancanza di esigenze terapeutiche, al fine di condizionare le funzioni sessuali della vittima. Nella nuova fattispecie delittuosa rientrano comportamenti che già oggi, spesso, configurano casi di lesioni gravi o gravissime e che però, in conseguenza della configurazione come «circostanze aggravanti» ai sensi dell'articolo 583 del codice penale, sono attualmente soggette al giudizio di comparazione ai sensi dell'articolo 69 dello stesso codice. L'intervento proposto con il disegno di legge in titolo intende appunto evitare questa possibilità individuando al contempo i limiti edittali minimo e massimo di pena per il reato, in quelli già oggi previsti per la lesione personale gravissima, e cioè la reclusione da sei a dodici anni. Tale proposta è indubbiamente volta ad evidenziare la gravità dei comportamenti in questione.

Il secondo comma dell'articolo 583-*bis* prevede poi come circostanza aggravante la minore età della persona in danno della quale è commesso il fatto. È altamente probabile che proprio l'ipotesi aggravata sarebbe quella che ricorrerebbe con più frequenza nella pratica applicativa della norma.

L'articolo 2 introduce alcune significative modifiche al testo del vigente articolo 604 del codice penale, eliminando sia la previsione della richiesta del Ministro della giustizia, sia i limiti di pena a cui fa riferimento l'ultima parte del predetto articolo 604. Inoltre, l'espressione «cittadino italiano» contenuta nell'attuale formulazione dell'articolo è sostituita con l'altra: «persona residente in Italia». A questo riguardo è evidente l'intento di assicurare alla disposizione richiamata un maggiore ambito di operatività, al fine di rafforzare l'azione di contrasto delle ipotesi criminose ivi considerate, ma appare opportuna una riflessione sugli effetti sistematici che possono derivare dal venir meno del riferimento al «cittadino italiano» e, in particolare, suscitano perplessità le maggiori difficoltà che incontrerebbe il perseguimento di fatti commessi in danno di un cittadino italiano che abbia però all'estero la propria residenza.

Il presidente Antonino CARUSO, prendendo atto della complessa articolazione delle problematiche fatte emergere dalla attenta relazione svolta, ritiene che si potrebbe sfruttare la pausa estiva per ulteriormente elaborare le riflessioni della Commissione sulla tematica in oggetto. Propone pertanto di rinviare l'esame del disegno di legge.

Il senatore CONSOLO tiene tuttavia a mettere in rilievo l'elevata qualità della relazione svolta.

Il senatore GUBETTI svolge alcune brevi riflessioni mirate unicamente a mettere in rilievo alcuni punti da chiarire in merito all'articolo 1 del disegno di legge in titolo. Non vorrebbe, infatti, che la pratica di interventi volti alla sterilizzazione consensuale del soggetto potesse, in quanto non connotata da esigenze terapeutiche, ricadere nella nuova fattispecie di cui all'articolo 583-*bis*. Medesime considerazioni potrebbero essere formulate in ordine alla pratica della circoncisione. Al riguardo, anzi, non varrebbe invocare che non vi sarebbe il fine di condizionare le funzioni sessuali della vittima, atteso che – ad avviso di taluno – tale condizionamento avverrebbe, seppure in senso positivo. Evidenzia inoltre ulteriori implicazioni che potrebbero derivare dall'articolo 583-*bis* e che andrebbero approfondite. Richiama infine l'esigenza di un'attenta disamina della legislazione straniera in argomento.

Il Sottosegretario Jole SANTELLI informa la Commissione in merito al trattamento normativo riservato a tali pratiche nel Regno Unito e in Francia.

La relatrice MAGISTRELLI sottolinea la necessità di un'analisi più approfondita sulle problematiche sottese al disegno di legge in titolo.

Il senatore CIRAMI sottolinea la genericità della formulazione della fattispecie incriminatrice di cui all'articolo 583-*bis* nella sua attuale formulazione.

Il presidente CALLEGARO rinvia infine il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 16,15.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

MERCOLEDÌ 1° AGOSTO 2001

5ª Seduta

Presidenza del Presidente

PROVERA

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Mantica.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(168) TURRONI ed altri. – Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla creazione nel Mediterraneo di un santuario per i mammiferi marini, fatto a Roma il 25 novembre 1999

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 24 luglio scorso.

Il presidente PROVERA avverte che sono pervenuti i pareri della 1ª e della 13ª Commissione, entrambi favorevoli. È pervenuto inoltre il parere della 5ª Commissione permanente, favorevole subordinatamente alla modifica della norma di copertura di cui al comma 2 dell'articolo 4.

Si passa all'esame e alla votazione degli emendamenti.

Non essendo stati presentati emendamenti agli articoli 1 e 2, si passa all'articolo 3.

Il presidente PROVERA e il senatore TURRONI rinunciano ad illustrare, rispettivamente, gli emendamenti 3.1 e 3.2, di analogo contenuto.

La relatrice DE ZULUETA esprime parere favorevole su tali emendamenti; concorda il sottosegretario MANTICA.

Posti congiuntamente ai voti, e previa verifica del numero legale, sono approvati gli emendamenti 3.1 e 3.2 e, quindi, l'articolo 3, nel testo emendato.

La Commissione passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il presidente PROVERA, ritira l'emendamento 4.1 e rinuncia ad illustrare l'emendamento 4.2.

Il senatore TURRONI rinuncia ad illustrare l'emendamento 4.3.

La relatrice DE ZULUETA suggerisce quindi di modificare gli emendamenti 4.2 e 4.3, in conformità con le indicazioni del parere della 5ª Commissione permanente; il presidente PROVERA e il senatore TURRONI riformulano conseguentemente tali proposte emendative, rispettivamente, nell'emendamento 4.2 (Nuovo testo) e nell'emendamento 4.3 (Nuovo testo).

Dopo che su di essi hanno espresso parere favorevole, rispettivamente, la relatrice DE ZULUETA e il sottosegretario MANTICA, posti congiuntamente ai voti in quanto di identico contenuto, sono approvati gli emendamenti 4.2 (Nuovo testo) e 4.3 (Nuovo testo) e, quindi, l'articolo 4 nel testo emendato.

La Commissione conferisce alla relatrice DE ZULUETA il mandato di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge, con le modifiche da essa apportate.

(365) PIANETTA ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione sugli effetti transfrontalieri derivanti da incidenti industriali, con annessi, fatta a Helsinki il 17 marzo 1992

(Esame)

Introduce l'esame il senatore MARTONE, ricordando preliminarmente come la Convenzione oggetto del disegno di legge di ratifica, relativa agli effetti transfrontalieri derivanti da incidenti industriali, sia stata firmata ad Helsinki il 17 marzo 1992 da 26 Paesi, tra i quali 14 Stati membri dell'Unione Europea nonché dalla stessa Comunità. Essa si riconnette fra l'altro alle disposizioni contenute nell'Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa del 3 luglio 1973, in ordine alla tutela dei popoli da minacce e attentati alla sicurezza ed incolumità collettive, e alle dichiarazioni della Conferenza dell'ONU sull'ambiente tenuta a Rio nel mese di giugno del 1992, ed in particolare al cosiddetto «principio 21», che si preoccupa di garantire la cooperazione internazionale per accelerare lo sviluppo sostenibile nei Paesi in via di sviluppo.

Gli obiettivi principali della Convenzione consistono nella prevenzione e nella risposta agli incidenti industriali che possono provocare conseguenze transfrontaliere, nonché agli incidenti causati da disastri naturali, e nella promozione della cooperazione internazionale relativa alla mutua assistenza, alla ricerca e sviluppo e allo scambio di informazioni e di tecnologie in materia.

Uno dei principi alla base della Convenzione è sicuramente quello del cosiddetto «chi inquina paga», che è uno dei fondamenti del diritto internazionale dell'ambiente, come pure della normativa comunitaria relativa al controllo dei pericoli derivanti da incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, quali la direttiva 82/501/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1982, e la direttiva 96/82/CEE del Consiglio, del 9 dicembre 1996. Fra l'altro, in conseguenza di questo sia l'Unione Europea che gli Stati membri dispongono degli strumenti giuridici e tecnici necessari a soddisfare gli obblighi che derivano dalla Convenzione, con la possibilità di effettuare riserve purché queste non siano incompatibili con l'oggetto e gli obiettivi della Convenzione.

Fra le disposizioni contenute nella Convenzione, conviene ricordare gli articoli da 4 a 17, che definiscono i vari impegni che le Parti assumono in materia di sviluppo delle misure di prevenzione, ricerca, cooperazione, adeguamento legislativo e scambio di informazioni per la prevenzione di incidenti industriali. Vanno richiamati, in particolare, gli articoli 9 («Informazione e divulgazione al pubblico») e 15 («Scambio di informazioni»), che appaiono in linea con le indicazioni della Convenzione di Aarhus del 1998 sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, Convenzione recentemente ratificata dall'Italia.

Merita infine specifica menzione l'articolo 18, che istituisce la Conferenza delle Parti, con il compito di controllare lo stato di attuazione della Convenzione.

Il disegno di legge di ratifica riproduce in termini sostanzialmente immutati il testo di una proposta legislativa d'iniziativa governativa approvata nella scorsa legislatura dal Senato, poi modificata dalla Camera dei deputati, quindi nuovamente approvata, in sede referente, dalla Commissione esteri del Senato, ma non pervenuta in tempo utile, per l'esame conclusivo, davanti all'Assemblea.

Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, mentre l'articolo 3 disciplina gli effetti finanziari del provvedimento.

L'articolo 4, infine, reca la clausola di entrata in vigore immediata, in deroga all'ordinario termine in tema di *vacatio legis*.

Il presidente PROVERA comunica che la 1ª Commissione permanente ha espresso parere di nulla osta sul provvedimento, mentre da parte della Commissione bilancio è stato espresso un parere favorevole condi-

zionato alla modifica della norma di copertura di cui all'articolo 3 del disegno di legge.

Poiché non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale, dà quindi la parola al rappresentante del Governo.

Il sottosegretario MANTICA, dopo aver dichiarato di concordare con le indicazioni contenute nella relazione, fa presente che il Governo era in procinto di adottare un proprio disegno di legge di ratifica della Convenzione di Helsinki.

Non essendo stati presentati emendamenti ai primi due articoli del disegno di legge, si passa all'articolo 3.

Il relatore MARTONE illustra l'emendamento 3.1, diretto a riformulare le previsioni relative alle modalità di copertura finanziaria degli oneri recati dal provvedimento in modo conforme alle indicazioni del parere della 5ª Commissione permanente.

Dopo che su di esso ha espresso parere favorevole il sottosegretario MANTICA, e previa verifica del numero legale, posto ai voti, è approvato l'emendamento 3.1 e, quindi, l'articolo 3, nel testo emendato.

La Commissione conferisce quindi al relatore MARTONE il mandato di riferire in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge, come emendato.

(370) PIANETTA ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, nonché al primo e al secondo Protocollo relativi all'interpretazione da parte della Corte di Giustizia, con dichiarazione comune, fatta a Bruxelles il 29 novembre 1996.

(Esame)

Introduce l'esame il senatore FORLANI, rilevando preliminarmente come il disegno di legge riproduca integralmente il testo del disegno di legge n. 4890, approvato dalla Commissione esteri del Senato nella scorsa legislatura, nella seduta del 31 gennaio 2001.

La Convenzione oggetto della ratifica tende a rendere operativi anche per i tre Stati che sono entrati a far parte per ultimi dell'Unione europea, vale a dire l'Austria, la Finlandia e la Svezia, gli accordi stipulati in sede comunitaria diretti a dirimere le situazioni di conflitto fra le leggi nazionali applicabili in ordine alle obbligazioni contrattuali.

Essa potrà certamente contribuire ad assicurare nell'intero ambito territoriale dell'Unione europea un maggior grado di certezza nei rapporti giuridici.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, il presidente PROVERA dà la parola al sottosegretario MANTICA, il quale esprime l'auspicio di una sollecita approvazione del provvedimento.

La Commissione conferisce quindi al relatore FORLANI, previa verifica del numero legale, il mandato di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

La seduta termina alle ore 15,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 168

Art. 3.

3.1

PROVERA

Al comma 1, dopo le parole: «designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,» inserire le seguenti: «un rappresentante designato dal Ministro degli affari esteri».

3.2

TURRONI, BOCO, MARTONE

Al comma 1, dopo le parole: «comitato di pilotaggio dell'Accordo composto da» inserire le seguenti: «un rappresentante designato dal Ministro degli affari esteri».

Art. 4.

4.1

PROVERA

Al comma 1, sostituire le parole: «250 milioni annue a decorrere dal 2001» con le seguenti: «200 milioni per il 2001 e di lire 400 milioni annue a decorrere dal 2002».

4.2

PROVERA

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. All'ulteriore onere derivante all'attuazione della presente legge, valutato in lire 800 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente »Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio».

4.2 (Nuovo testo)

PROVERA

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. All'ulteriore onere derivante all'attuazione della presente legge, nel limite massimo di lire 800 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio».

4.3

TURRONI, BOCO, MARTONE

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. All'ulteriore onere derivante all'attuazione della presente legge, valutato in lire 800 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno fi-

nanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio».

4.3 (Nuovo testo)

TURRONI, BOCO, MARTONE

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. All'ulteriore onere derivante all'attuazione della presente legge, nel limite massimo di lire 800 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio».

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 365

Art. 3.

3.1

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 1.720 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.».

DIFESA (4ª)

MERCOLEDÌ 1° AGOSTO 2001

5ª Seduta

Presidenza del Presidente

CONTESTABILE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Bosi.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SU UNA LETTERA AL MINISTRO DELLA DIFESA

Il PRESIDENTE rende noto di aver scritto la scorsa settimana al ministro della Difesa per segnalare l'inadeguata documentazione fornita dalla Difesa in ordine al Programma *Meteor*, iscritto all'ordine del giorno di oggi. Fa presente di aver auspicato per l'avvenire, nell'ambito di una serena dialettica costituzionale fra Governo e Parlamento, una documentazione doviziosa e più attenta alle varie sfaccettature sottese a questo, come pure ai prossimi Programmi che saranno trasmessi al Parlamento.

Dopo un intervento adesivo del senatore PERUZZOTTI, prende la parola il senatore FORCIERI, il quale esprime soddisfazione verso la richiesta del Presidente, ma segnala come in occasione del Programma all'ordine del giorno il Governo abbia fornito alla Commissione, diversamente dal passato, una documentazione sufficientemente completa.

Il PRESIDENTE, pur concordando con le considerazioni da ultimo svolte dal senatore Forcieri, ricorda che la documentazione fornita è comunque carente sotto il profilo della comparazione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE rende noto altresì di aver scritto in data odierna al Presidente del Senato per esprimere una sua preoccupazione, legata ai tempi di conversione del decreto-legge di proroga sulle missioni italiane

all'estero (atto Camera n.1387). Infatti il protrarsi dei lavori dell'Aula della Camera dei deputati su altri, pur importanti provvedimenti, ma non aventi natura di decreto-legge, differisce l'inizio dell'esame del decreto-legge in Senato. Conclude facendo presente che ha ritenuto di sottoporre al Presidente l'eventualità di chiedere un segno di attenzione da parte di quel ramo del Parlamento alle esigenze del Senato per una sollecita approvazione del disegno di legge di conversione.

Conviene la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Programma pluriennale RS/AR Stato Maggiore Aeronautica n. 16/2001 relativo allo sviluppo e alla produzione del missile aria-aria *Meteor* (n. 27)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*) della legge 4 ottobre 1988, n. 436. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riferisce il relatore MINARDO, facendo presente che il *Meteor* rappresenta il principale Programma di cooperazione europea nel settore dei missili aria-aria, coinvolgendo al momento sei Paesi (Francia, Germania, Italia, Spagna, Svezia e Regno Unito) e le relative industrie missilistiche. Il missile è stato progettato attorno al velivolo di superiorità aerea EF-2000, un sistema d'arma nato dalla cooperazione di quattro Paesi europei, Italia, Germania, Spagna e Regno Unito, d'imminente ingresso in servizio presso l'Aeronautica Militare italiana.

Le prestazioni del *Meteor*, una volta integrate con l'EF-2000, consentiranno al velivolo di mantenere nel ruolo aria-aria un significativo vantaggio operativo per diversi decenni e la realizzazione di un sistema d'arma interamente europeo. Il programma si articola in due fasi: lo sviluppo, comprendente la progettazione e la realizzazione del sistema d'arma nel periodo 2001-2009, e la produzione dei missili a partire dal 2010 (data prevista di entrata in servizio).

La partecipazione italiana al Programma è pari al 12 per cento per la fase di sviluppo e al 18 per cento a quella di produzione. A fronte di tale livello d'impegno, i costi che l'Italia sosterrà ammonteranno a 126 milioni di euro (circa 246 miliardi di lire) per la fase di sviluppo e di 329 milioni di euro (circa 755 miliardi di lire) per la produzione dei 400 missili previsti per la Difesa.

Il programma *Meteor* presenta importanti elementi innovativi e la partecipazione iniziale dei sei Paesi porterà a significativi volumi di produzione creando maggiori opportunità per una riduzione dei costi attraverso economie di scala. Il rafforzamento dell'interoperabilità fra un numero significativo di Forze aeree europee si accompagna ad una sfida alla *leadership* tecnologica del settore da parte dei prodotti di Paesi tradizionalmente all'avanguardia nel settore, come USA e Russia. La coesione delle industrie europee nel settore rafforza il potenziale tecnologico italiano ed offre l'immagine di un'Europa unita verso i mercati esterni. Il

Meteor rappresenta, inoltre, un passaggio obbligato per garantire all'Europa il mantenimento di una capacità autonoma nel settore dei missili aria-aria a medio raggio, strategico per la difesa aerea.

Ritiene doveroso, inoltre, evidenziare che nella fase di sviluppo il livello di partecipazione dell'industria italiana sarà pari all'impegno finanziario nazionale, prevedendo per la fase di produzione un ritorno industriale addirittura superiore all'impegno finanziario. Le avanzate prestazioni del *Meteor* lo rendono, infine, un candidato ideale all'esportazione in tutti quei Paesi che costituiscono altrettante potenziali aree di espansione commerciale per i tre velivoli previsti al momento come piattaforme per il missile: EF-2000, lo svedese JAS-39 «Gripen» e il francese «Rafale». Si tratta di mercati molto ampi (dall'America latina al medio ed estremo Oriente) che costituiscono altrettante opportunità di incrementare il volume di lavoro per l'industria italiana del settore ed il relativo indotto.

Conclude, quindi, presentando la seguente bozza di parere:

«La Commissione Difesa del Senato,

esaminato nella seduta del 1° agosto 2001 il programma in titolo;

preso atto delle caratteristiche del missile aria-aria *Meteor*, che porteranno, con il completamento del Programma pluriennale, all'acquisizione di capacità operative indispensabili per l'assolvimento dei compiti richiesti dalle missioni cui saranno chiamate le forze armate nazionali ed Europee nelle future operazioni di supporto alla pace esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

che, tenuto conto della lunga durata delle fasi del programma, la cui definitiva conclusione è attualmente prevista non prima dell'anno 2010, si assicuri nello sviluppo del sistema d'arma un margine di adeguata flessibilità che permetta di armonizzare le sue caratteristiche operative con il mutare degli scenari strategici.

Altresì, si lamenta l'assenza di documentazione comparativa in ordine ad eventuali altre offerte alternative.

Si apre il dibattito.

Il senatore PERUZZOTTI aderisce alle considerazioni svolte dal relatore. Chiede, a sostegno della tesi presidenziale, che in avvenire il Governo sottoponga alla Commissione per i prossimi Programmi una documentazione più esaustiva. Preannuncia comunque a nome della sua parte politica il voto favorevole.

Parimenti il senatore ARCHIUTTI preannuncia il voto favorevole.

Il senatore BASILE chiede chiarimenti al relatore con riferimento all'entità della partecipazione italiana al programma *Meteor*, prevista nelle misure del 12 per cento per gli investimenti e del 18 per cento con riferimento alla produzione. Ritiene altresì utile prevedere un'adeguata flessi-

bilità del sistema d'arma anche in relazione al mutamento degli scenari tecnologici.

Da ultimo domanda quale sia l'entità della partecipazione in termini di risorse umane e di forza lavoro impiegata, nonché se sotto tale aspetto la percentuale italiana vari rispetto agli altri Paesi europei.

Il senatore FORCIERI sottolinea l'importanza del Programma, giacché in esso sono coinvolti sei importanti Paesi europei. Rievoca le varie vicissitudini subite dal Programma a causa della pressione esercitata dalle industrie e dal governo degli Stati Uniti per l'acquisto di un analogo prodotto di origine statunitense. Manifesta in verità una posizione molto flessibile in ordine a soluzioni di origine esclusivamente europea o americana: ritiene invece preferibile valutare caso per caso e non esclude l'opportunità di Programmi con collaborazione a livello transatlantico. Preannuncia quindi il voto favorevole.

Il sottosegretario BOSI interviene brevemente mettendo in evidenza la particolare complessità del Programma in esame. Saggiunge che si tratta di un Programma senza alternative e si concretizzerà in un prodotto che attualmente non ha equivalenti, in quanto il missile americano attualmente disponibile non soddisfa i requisiti richiesti dalla Forza armata.

Anche il PRESIDENTE interviene puntualizzando – in coerenza con quanto da lui dinanzi dichiarato – che l'assenza di altre offerte, con le quali effettuare delle comparazioni, andrebbe espressamente dichiarata: ciò fornirebbe un importante elemento di valutazione per la Commissione.

Il senatore SEMERARO, dopo aver sottolineato l'opportunità del programma, che porterebbe la Forza armata a dotarsi di un moderno missile aria-aria, specifica che l'impegno profuso da ben sei Paesi europei dovrebbe fornire bastevoli garanzie sulla qualità del prodotto finale; qualità, che sarebbe anche confermata dall'ampio raggio d'azione del missile, stimato in oltre 200 chilometri. Conclude preannunciando il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore GUBERT osserva, in dissenso da quanto dichiarato dal Sottosegretario, come dalla lettura del Programma si evinca invece l'esistenza di alternative concrete, fornite dall'industria americana e da quella russa. Ciò avrebbe resa possibile una comparazione. Pur ritenendo che il Parlamento debba essere chiamato a pronunciarsi in merito a tali opzioni di fondo, condivide comunque, in questo frangente, la scelta operata.

Dichiarata chiusa la discussione, replica il sottosegretario BOSI, affermando che il *Meteor* allo stato attuale rappresenta il prodotto tecnologico più avanzato sul mercato, frutto di una decisione politica degli Stati europei che ha impegnato notevoli capacità scientifiche e industriali. Puntualizza inoltre come la quota del 12 per cento sia riferita alla partecipa-

zione finanziaria, mentre quella del 18 per cento riguarda l'impegno di fornitura del missile. Ricorda infine che l'industria italiana (rappresentata dal gruppo Alenia-Marconi), svolgerà prevalentemente una funzione di assemblaggio dei componenti.

Agli intervenuti replica anche il relatore MINARDO, il quale rinvia alle complete ed esauritive risposte fornite dal sottosegretario Bosi e si compiace dell'ampio consenso coagulatosi intorno alla sua proposta di parere.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone ai voti la proposta di parere del relatore, che risulta approvata.

La seduta termina alle ore 16.

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 1° AGOSTO 2001

21ª Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Molgora.*

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(374) Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti industriali strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti riferiti agli articoli 2 e 3. Esame. Parere in parte favorevole, in parte favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, ai sensi della medesima norma, in parte contrario)

Il relatore FERRARA fa presente che si tratta degli emendamenti trasmessi dall'Assemblea al disegno di legge in materia di infrastrutture e rilancio delle attività produttive.

Ricorda che la Commissione ha già formulato parere contrario sugli emendamenti 2.4 e 2.5 e parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 2.363 e 2.364. Segnala, inoltre, che gli emendamenti 2.329, 2.361, 2.362, 3.547, 3.549, 3.550 e 3.0.100 sembrano comportare maggiori oneri per la finanza pubblica. Fa presente, inoltre, che occorre valutare gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 2.312, 2.332, 2.175, 3.423, 3.428 e 3.195 e che il parere di nulla osta sull'emendamento 2.322 dovrebbe essere condizionato all'introduzione di una clausola di salvaguardia finanziaria che ponga a carico dei richiedenti gli eventuali oneri del servizio.

Il sottosegretario MOLGORA dichiara che gli emendamenti 2.312 e 2.175 non comportano maggiori oneri per il bilancio dello Stato, mentre sugli emendamenti 3.423 e 2.322 esprime avviso favorevole, a condizione

che venga introdotta per entrambi una clausola di salvaguardia finanziaria. Concorda con le osservazioni del relatore sui restanti emendamenti.

Su proposta del relatore, la Commissione esprime parere contrario sugli emendamenti 2.4, 2.5 e contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 2.363, 2.364, 2.329, 2.361, 2.362, 3.547, 3.549, 3.550, 3.0.100, 2.332, 3.428 e 3.195. Esprime, inoltre, parere favorevole sui restanti emendamenti ad eccezione dell'emendamento 3.423, su cui il parere favorevole è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'introduzione di una clausola di assenza di oneri a carico del bilancio dello Stato e dell'emendamento 2.322, su cui il parere favorevole è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'introduzione di una clausola di salvaguardia finanziaria che ponga a carico dei richiedenti gli eventuali oneri del servizio.

La seduta termina alle ore 15,20.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 1° AGOSTO 2001

14^a Seduta

Presidenza del Presidente
ASCIUTTI

La seduta inizia alle ore 15,10.

Interviene il sottosegretario per l'istruzione, l'università e la ricerca Possa.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) (n. 2)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il senatore TESSITORE, il quale, vista l'ultima relazione disponibile della Corte dei conti sull'Istituto nazionale di fisica nucleare – INFN (relativa all'anno 1999) e considerata la rilevanza della personalità scientifica del professor Iarocci, attestata peraltro dalle sue pubblicazioni che hanno conservato un'apprezzabile continuità pur in costanza dei suoi impegni istituzionali in qualità di presidente dell'Istituto nel corso del precedente triennio, invita la Commissione ad esprimere parere favorevole sulla proposta di conferma dello stesso professor Iarocci anche per il prossimo triennio.

Il sottosegretario POSSA, dopo aver ricordato i prestigiosi risultati scientifici ottenuti dal professor Iarocci, dà conto dell'amplissima maggioranza con la quale il comitato direttivo dell'INFN si è espresso a favore di questa nomina.

Il senatore BEVILACQUA, che pure si era espresso a favore della nomina del professor Iarocci nel 1998, dichiara di nutrire perplessità per la conduzione dell'Istituto da parte del professore e per alcuni aspetti della sua attività scientifica nel corso dell'ultimo triennio. Di conseguenza, esprimerà un voto di astensione.

Il senatore COMPAGNA ritiene preferibile che il Governo espliciti più chiaramente le ragioni che lo inducono a proporre un secondo man-

dato per il professor Iarocci a fronte di una gestione dell'Istituto eccessivamente autoreferenziale e non sufficientemente aperta ai contributi provenienti dall'esterno.

Anche il senatore FAVARO ritiene che il limite di questa proposta di nomina non stia nel valore scientifico della persona, ma in una esperienza che si è interamente sviluppata all'interno dell'Istituto e che rappresenta quindi una scelta autoreferenziale.

Il presidente ASCIUTTI annuncia di voler convocare il professor Iarocci, se confermato presidente dell'INFN, affinché riferisca alla Commissione sull'attività dell'Istituto.

Ad avviso del senatore BERLINGUER, la tensione comunitaria esistente fra i ricercatori dell'INFN non si identifica con un atteggiamento di autoreferenzialità ed anzi il comitato direttivo dell'Istituto ha sempre assicurato il *turn over* nell'assegnazione delle cariche.

La senatrice SOLIANI ritiene che le valutazioni sulla proposta di nomina debbano riguardare la capacità scientifica del professor Iarocci – di cui è testimonianza la stima della comunità scientifica – più che altre considerazioni di secondo momento.

In merito alle osservazioni critiche avanzate dal senatore Bevilacqua, il relatore TESSITORE fornisce alcune precisazioni sull'attività scientifica dell'INFN durante la presidenza del professor Iarocci e ritiene che il parere favorevole alla proposta di nomina sia anche confortato dalla già ricordata relazione della Corte dei conti sulla gestione dell'Istituto. Del resto l'ampio consenso della comunità scientifica attorno a questa nomina ha trovato riscontro nelle valutazioni prima del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e poi del Consiglio dei ministri, potendosi così ritenere superati i rischi di autoreferenzialità.

Si passa quindi alla votazione a scrutinio segreto, alla quale partecipano i senatori ACCIARINI, ASCIUTTI, BERLINGUER, BETTA, BEVILACQUA, BRIGNONE, COMPAGNA, D'ANDREA, DELOGU, FAVARO, Vittoria FRANCO, GABURRO, GENTILE, PAGANO, SOLIANI, TESSITORE e TOGNI.

La proposta di esprimere parere favorevole sulla nomina del professor Enzo Iarocci è approvata, risultando 11 voti favorevoli e 6 astenuti.

Schema di decreto ministeriale per la fissazione del numero massimo di visti di ingresso per l'accesso all'istruzione universitaria degli studenti stranieri (n. 26)

(Parere al Ministro degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il senatore BETTA, il quale ricorda il quadro di riferimento normativo da cui lo schema di decreto in titolo

trae origine: gli articoli 39 e 46 del testo unico sull'immigrazione, nonché il decreto interministeriale 12 luglio 2000, in materia di visti di ingresso. Ai sensi di tali disposizioni, il Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'università, stabilisce annualmente il numero di autorizzazioni all'ingresso per studenti stranieri che intendano seguire corsi universitari in Italia, sulla base dei dati forniti dagli atenei in ordine al numero di posti riservati (tenuto conto della regolamentazione degli accessi e delle esigenze di politica estera culturale) agli studenti stranieri. La normativa prevede altresì tre requisiti fondamentali per la concessione dei visti di studio: documentate garanzie circa il corso di studio che lo straniero intende seguire, adeguate garanzie circa i mezzi di sostentamento, polizza assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri.

Sulla base di tali parametri, il decreto in esame fissa a 22.019 il numero massimo di visti di ingresso che possono essere rilasciati per l'anno accademico 2001-2002, registrando una lieve flessione rispetto all'anno scorso. Del resto, l'analisi dei dati relativi agli anni passati (concernenti peraltro i visti di studio concessi agli studenti di età superiore ai 14 anni e pertanto afferenti sia gli studi secondari superiori che quelli universitari) evidenzia che è stato concesso un numero di visti inferiore a quello autorizzato e che un numero ancora inferiore è stato effettivamente utilizzato.

Giudicando positivamente i vincoli imposti dalla legislazione alla concessione dei visti, raccomanda pertanto l'espressione di un parere favorevole sull'atto in titolo.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente ASCIUTTI informa che il Governo si accinge a trasmettere alle Camere gli schemi dei regolamenti attuativi della legge n. 508 del 1999, di riforma delle Accademie e dei Conservatori, indispensabili per l'avvio dell'anno accademico 2001-2002. Avverte pertanto che l'ordine del giorno delle sedute della Commissione già convocate per la settimana in corso sarà integrato con l'esame in sede consultiva su atti del Governo dei predetti schemi di regolamento, non appena assegnati.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 1° AGOSTO 2001

9ª Seduta

Presidenza del Presidente

GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Baldini.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente GRILLO propone di convocare immediatamente la sottocommissione per i pareri al fine di esaminare i disegni di legge n. 477 concernente norme per il finanziamento dei lavori per la falda acquifera di Milano e per il completamento della diga foranea di Molfetta, e n. 510 di analogo contenuto in quanto il parere è necessario alla conclusione dei lavori, in sede deliberante, della Commissione 13ª dalla quale i provvedimenti sono esaminati congiuntamente.

La Commissione conviene.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE avverte che è immediatamente convocata la Sottocommissione per i pareri per l'esame dei disegni di legge nn. 477 e 510 concernenti norme per il finanziamento dei lavori per la falda acquifera di Milano e per il completamento della diga foranea di Molfetta.

Sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,25 riprende alle ore 15,35.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di regolamento di semplificazione del procedimento per la concessione e la riscossione delle agevolazioni in favore delle imprese editrici di periodici, delle agenzie di stampa e delle imprese di radiodiffusione sonora e televisiva (n. 17)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'articolo 1, Allegato 1, n. 41, della legge 8 marzo 1999, n. 50. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Si apre il dibattito.

La senatrice DONATI rileva che lo schema di regolamento in esame risulta coerente con gli obiettivi di semplificazione; peraltro, sarebbe opportuno indicare espressamente all'articolo 1, comma 1, che tra le imprese editrici che possono beneficiare delle agevolazioni tariffarie rientrano anche le organizzazioni *no-profit*.

Il sottosegretario BALDINI concorda con le osservazioni espresse dalla senatrice Donati.

Il senatore FALOMI, concordando sulla espressione di un parere favorevole, evidenzia che lo schema di regolamento in esame pone ordine al procedimento relativo alla concessione delle agevolazioni tariffarie. Peraltro, l'opportunità di prevedere che un unico regolamento disciplini non solo le agevolazioni tariffarie in materia telefonica, ma anche tutte le altre contemplate dalle leggi in materia di consumi di energia elettrica, canoni di noleggio e di abbonamento ed in altri settori, secondo quanto indicato dal Relatore, può essere positivamente valutata purché non ritardi l'emanazione del regolamento stesso.

Il senatore Paolo BRUTTI ritiene che l'uniformità di disciplina tra le agevolazioni previste in favore delle imprese editrici di giornali e periodici e quelle previste in favore delle imprese di radiodiffusione sonora e televisiva, dovrebbe essere perseguita nei limiti del possibile, al fine di evitare futuri contenziosi.

Il senatore PESSINA chiede se siano state recepite nella bozza di parere alcune delle osservazioni fatte pervenire al Relatore.

Il relatore Antonio BATTAGLIA, dopo aver risposto affermativamente al senatore Pessina, illustra la seguente bozza di parere favorevole:

«L'8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) sarebbe opportuno uniformare il procedimento relativo alle agevolazioni tariffarie telefoniche in favore delle imprese editrici di giornali e periodici e delle agenzie di stampa che sono fatturate dai gestori e successivamente rimborsate dal Ministero delle comunicazioni con quello previsto in favore delle imprese di radiodiffusione sonora e televisiva che vengono rimborsate dal Dipartimento dell'editoria;

2) sarebbe opportuno prevedere lo sconto in fattura oltre che per le imprese editrici di giornali e periodici anche per le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva locali;

3) parrebbe opportuno chiarire che i documenti da allegare alla domanda per usufruire delle agevolazioni – attestazioni di atto notorio o sostitutive di attività certificative – siano riferiti anche ai soggetti di cui al Capo II;

4) all'articolo 1, comma 1, sarebbe auspicabile prevedere, con riferimento alle pubblicazioni di nuova edizione, l'obbligo di presentazione della domanda al Ministero delle comunicazioni entro il mese successivo all'avvio delle pubblicazioni;

5) all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), rilevato che la condizione del versamento dei contributi previdenziali per il biennio precedente alla domanda appare eccessiva per le imprese che, costituite da meno di due anni, non potrebbero accedere al beneficio, sarebbe opportuno sopprimere le parole «per almeno due anni precedenti la domanda»;

6) si richiama l'attenzione del Governo sul fatto che, a partire dal 29 agosto 2001, ai sensi della deliberazione n. 236/01/CONS della Autorità delle garanzie nelle comunicazioni del 30 maggio 2001, il Registro nazionale della stampa e quello delle imprese radiotelevisive saranno sostituiti dal Registro degli operatori di comunicazione; pertanto, i richiami, nell'articolo 1, comma 1, lettera *f*) e nell'articolo 3, comma 2, al Registro nazionale della stampa e a quello delle imprese radiotelevisive dovrebbero essere coordinati con la nuova previsione di cui alla citata deliberazione;

7) all'articolo 1, comma 2, infine, sarebbe auspicabile disporre che il Ministero delle comunicazioni adotti le delibere di ammissione entro e non oltre il primo giorno del mese successivo a quello della richiesta;

8) sarebbe auspicabile chiarire testualmente che la disciplina in esame si applica anche all'attività editoriale delle associazioni *no profit*».

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCOLEDÌ 1° AGOSTO 2001

8ª Seduta

Presidenza del Presidente

RONCONI

Interviene, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, il ministro delle politiche agricole e forestali Alemanno.

La seduta inizia alle ore 14,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE ricorda che, nelle precedenti sedute del 17 e del 25 luglio scorsi, la Commissione aveva convenuto sull'attivazione dell'impianto audiovisivo.

Propone anche per l'odierna seduta l'attivazione dell'impianto audiovisivo per assicurare, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento la speciale forma di pubblicità dei lavori ivi prevista per la presente seduta.

Avverte altresì che la Presidenza del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preventivamente fatto conoscere il suo assenso.

Poiché conviene la Commissione, si procede all'attivazione dell'impianto audiovisivo.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del Ministro delle politiche agricole e forestali sulle linee programmatiche del suo Dicastero

Prosegue l'audizione sospesa nella seduta del 25 luglio.

Il PRESIDENTE ricorda che erano già intervenuti i senatori Bongiorno, Malentacchi, Agoni, De Petris, Coletti, Ruvolo, Murineddu, Vicini, Bonatesta e Piatti.

Interviene successivamente il senatore BASSO.

Ha quindi la parola il ministro ALEMANNNO, che replica alle osservazioni poste nel corso della discussione.

Intervengono successivamente i senatori MANFREDI e PICCIONI.

Ha quindi di nuovo la parola il ministro ALEMANNNO, che risponde alle ulteriori osservazioni.

Il presidente RONCONI, nel ringraziare il Ministro per l'ampia esposizione, dichiara quindi conclusa l'odierna procedura informativa.

La seduta termina alle ore 15,40.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MERCOLEDÌ 1° AGOSTO 2001

15ª Seduta

Presidenza del Presidente

ZANOLETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Sacconi.

La seduta inizia alle ore 15,05

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di Regolamento per la semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi (n. 21)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di lunedì 30 luglio 2001.

Poiché nessuno chiede di intervenire, il PRESIDENTE dà la parola al relatore, senatore MORRA, il quale dà lettura del seguente schema di parere favorevole con osservazioni:

«Visto lo schema di Regolamento, predisposto dal Governo a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, finalizzato alla semplificazione di procedimenti per la denuncia di installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti esposti a pericolo di esplosione;

considerato che lo schema di Regolamento, così come proposto, risponde all'esigenza di semplificare alcune fasi afferenti il procedimento di denuncia posto a carico delle imprese e degli operatori senza che vengano compromessi gli interessi pubblici sottesi, quali salute e sicurezza;

la Commissione esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni e raccomandazioni:

Nella relazione e nell'articolato (articoli 1-4, 6 e 7) il riferimento ai Ministeri va reso coerente con quanto previsto nel decreto legislativo n. 300 del 1999 e successive modificazioni e integrazioni; in particolare, il riferimento al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale va sostituito con la nuova denominazione Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, così come il riferimento al Ministero dell'Industria va sostituito con la denominazione Ministero delle Attività Produttive.

All'articolo 2, a fronte di quanto emerge da una lettura complessiva che fa coincidere il momento della messa in esercizio degli impianti con la avvenuta effettuazione della verifica degli stessi, da parte dell'installatore, e con il rilascio della dichiarazione di conformità, il comma 1 lascia qualche incertezza sul momento della messa in esercizio degli impianti. Infatti, così come formulato, la messa in esercizio si fa coincidere con la verifica richiesta dal datore di lavoro e non già con la avvenuta esecuzione della verifica stessa e con il rilascio della dichiarazione di conformità, come dovrebbe essere e come emerge da una lettura complessiva dell'articolo 2 del Regolamento.

Sempre nell'articolo 2, il riferimento contenuto nel comma 4 all'omologazione costituisce una inutile ripetizione una volta accertato che la verifica alla conformità, eseguita dall'installatore, sostituisce a tutti gli effetti la tradizionale omologazione.

Si consiglia, pertanto, la soppressione dei commi 2 e 4 e la seguente riformulazione del comma 1:

«La messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche non può essere effettuata prima della verifica eseguita dall'installatore che rilascia dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente. La dichiarazione di conformità equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell'impianto».

Al comma 3 si suggerisce la soppressione delle parole «sottoscrive ed».

All'articolo 3 comma 2 lett. b), si suggerisce di sostituire le parole «tipo di impresa che ha effettuato la verifica» con le seguenti: «tipo di impianto soggetto a verifica» al fine di rendere coerenti i criteri fissati alla base della effettuazione delle verifiche, riferiti tutti all'impianto e non già all'impresa.

All'articolo 5, al comma 3, si suggerisce la soppressione delle parole «sottoscrive ed,» analogamente a quanto suggerito per il comma 3 dell'articolo 2; al comma 6, dopo «a carico» le parole «del titolare» dovrebbero essere soppresse.

All'articolo 8, sarebbe opportuno prevedere la comunicazione delle variazioni relative agli impianti, oltre che all'ISPESL, anche all'ASL o ARPA. Dopo le parole «modifiche sostanziali» si consiglia la soppressione dell'aggettivo «preponderanti».

Si raccomanda, infine, di sostituire la dizione «sportello unico per le imprese» con l'altra: «sportello unico per le attività produttive», in tutte le parti dell'articolato in cui ricorra tale locuzione».

La Commissione approva quindi il parere predisposto dal relatore, dopo che il PRESIDENTE ha verificato la sussistenza del numero legale per deliberare.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES (n. 22)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2000, n. 422. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni e raccomandazioni)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Poiché non vi sono altri iscritti a parlare nella discussione, il PRESIDENTE dà la parola al rappresentante del Governo per la replica.

Il sottosegretario SACCONI ripercorre brevemente le vicende che hanno condotto all'intesa tra le parti sociali del 4 maggio 2001, ricordando, tra l'altro, che già nel gennaio era stato raggiunto un accordo preliminare – i cui contenuti andavano nel senso di una maggiore liberalizzazione del contratto di lavoro a tempo determinato rispetto a quanto è stato poi convenuto dai contraenti – che peraltro aveva registrato l'assenso anche delle organizzazioni sindacali e datoriali che poi non hanno siglato l'intesa di maggio. Anche alla luce di questi fatti, appaiono ingiustificate le eccezioni di incostituzionalità e di non conformità alla normativa europea del provvedimento in titolo che sono state sollevate nel corso del dibattito, con riferimento ad una presunta violazione della clausola di non regresso ed alla conseguente riduzione del livello di tutela rispetto alla normativa vigente. Altrettanto infondata appare l'interpretazione dell'articolo 1 secondo la quale, nella fase di stipula del primo contratto, non vi sarebbe l'obbligo di indicare la motivazione oggettiva che giustifica l'opposizione del termine. È infatti evidente che la normativa all'esame contempla inequivocabilmente tale obbligo che, letto nel quadro delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, costituisce una garanzia in qualche modo equivalente a quella costituita dalle causali elencate dalla legge n. 230 del 1962. Per questo aspetto, occorre parlare pertanto di aggiornamento, e non di peggioramento, di una normativa oramai superata, come le parti sociali hanno posto in evidenza durante la trattativa che ha portato all'avviso comune. Sarà comunque interessante confrontare il

modo in cui l'Italia sta recependo la normativa comunitaria con gli atti adottati in altri paesi membri dell'Unione, per valutare se il testo all'esame sia più o meno avanzato dal punto di vista delle tutele e giustificichi critiche così radicali come sono state avanzate da alcuni settori dell'opposizione.

Nel corso della discussione è stato poi giustamente criticato un infelice passaggio contenuto nella prima parte della relazione del Governo di accompagnamento dello schema di decreto legislativo in titolo: si tratta in effetti di affermazioni in contrasto con il contenuto dell'accordo quadro europeo, secondo il quale il contratto di lavoro a tempo indeterminato è e sarà la forma comune e preferibile di rapporto di lavoro.

Sono apprezzabili le considerazioni svolte dal senatore Treu sulla necessità di promuovere misure volte a promuovere la stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato e comunque regolati da contratti flessibili; lo stesso senatore Treu ha però riconosciuto che la percentuale di lavoratori occupati con tali contratti in Italia è nettamente al di sotto della soglia che in altri Paesi, come la Spagna, e ha suggerito l'opportunità di rinegoziare con le parti sociali un diverso assetto della flessibilità, più attento alle problematiche della stabilizzazione.

Dopo aver ricordato che già il provvedimento recante primi interventi a sostegno dell'economia, attualmente all'esame delle Camere, ha previsto notevoli incentivi per la formazione, il Sottosegretario fa presente che il Governo intende rivedere l'intero sistema degli incentivi all'occupazione in rapporto alle diverse tipologie contrattuali e, in tale ambito, potranno essere definite specifiche modalità di promozione della stabilizzazione. Un'altra osservazione condivisibile, emersa dal dibattito, riguarda la necessità di reintrodurre la disciplina sanzionatoria per la violazione delle norme volte ad attuare il principio di non discriminazione, colmando così una lacuna dell'avviso comune.

Il Governo, inoltre, condivide la proposta di effettuare un monitoraggio sugli effetti della nuova disciplina, di concerto con le parti sociali, auspicando che su di essa e sulle future disposizioni correttive che potranno essere adottate, come prevede la legge di delega, si realizzi la più ampia convergenza possibile delle organizzazioni sindacali e datoriali.

Il senatore TREU rivolge al rappresentate del Governo alcune richieste di precisazione. In primo luogo, occorrerebbe capire se anche nella fase della prima assunzione l'onere della prova relativa all'obiettiva esistenza delle ragioni che giustificano l'apposizione di un termine al contratto di lavoro sia da ritenere a carico del datore di lavoro, come è già previsto al comma 2 dell'articolo 4 per la proroga del termine. Sulla clausola di non regresso, nel corso della discussione, i rappresentanti dei gruppi politici dell'opposizione hanno segnalato che, per quel che riguarda la disciplina della successione dei contratti, il testo all'esame costituisce un oggettivo arretramento rispetto all'articolo 12 della legge n. 196 del 1997. Su tale questione desidererebbe conoscere il parere del Sottosegretario.

Il sottosegretario SACCONI precisa che l'onere di provare le ragioni oggettive che giustificano l'apposizione del termine, anche per il primo contratto di lavoro, deve certamente intendersi a carico del datore di lavoro. La questione del regime della successione dei contratti è uno dei tipici problemi che dovranno essere oggetto del monitoraggio: al momento, il Governo intende attenersi alla lettera dell'avviso comune, ma è disposto a valutare la possibilità di modificare la normativa proposta, in sede di adozione del decreto correttivo, ove si riscontrino gravi e reiterati abusi.

Replica quindi agli intervenuti il relatore FABBRI, il quale rileva preliminarmente che la nuova disciplina del contratto di lavoro a termine costituisce un significativo passo in avanti nel processo di flessibilizzazione dei rapporti di lavoro che in passato ha avuto con la legge n. 196 del 1997 un forte impulso. Lo schema di decreto legislativo all'esame costituisce complessivamente una mediazione accettabile tra le esigenze dei datori di lavoro e dei lavoratori, mentre le posizioni dissenzienti sull'avviso comune – rilevanti ma non tali da offuscare l'ampia convergenza verificatasi su di esso – hanno finalità palesemente restrittive e vanno quindi nel senso opposto rispetto all'auspicabile consolidamento di un processo di liberalizzazione del mercato del lavoro.

Numerosi interventi hanno opportunamente posto l'accento sui rischi di precarizzazione impliciti in un uso improprio della flessibilità, soprattutto con riferimento alle tensioni occupazionali che si registrano nel Mezzogiorno. Anche al fine di prevenire tali rischi ed apportare i necessari correttivi, un'azione di monitoraggio sistematico della nuova disciplina dei contratti di lavoro a termine, condotta di concerto con le parti sociali, potrà utilmente orientare l'azione di rettifica che è implicita nel carattere «aperto» della delega conferita dalla legge comunitaria del 2000.

Sul rispetto della clausola di non regresso, sull'attuazione del principio di non discriminazione e di prevenzione degli abusi e, in particolare, sulla necessità di sottoporre a verifica l'esistenza di un rischio di reiterazioni anomale del rapporto di lavoro a tempo determinato, il relatore concorda con quanto è stato affermato dal Sottosegretario nella sua replica; sul piano del mantenimento delle tutele, occorre ricordare anche che i contratti a tempo determinato non possono essere stipulati dai datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del decreto legislativo n. 626 del 1994. Nel complesso, si può pertanto affermare che la normativa in discussione produce il positivo effetto di incrementare la flessibilità senza ridurre la protezione sociale dei lavoratori e opera nel senso di ampliare, e non di restringere, i casi in cui è possibile ricorrere al rapporto di lavoro a tempo determinato, portando a termine con coerenza l'evoluzione normativa avviata dalla legge n. 56 del 1987. Sulla base di tali considerazioni, il relatore illustra il seguente schema di parere favorevole con osservazioni e raccomandazioni:

«La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, premesso che le parti sociali concordano che i contratti a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti

di lavoro fra i datori di lavoro e i lavoratori, riconoscendo tuttavia che i contratti a tempo determinato rispondono, in alcune circostanze, sia alle esigenze dei datori di lavoro sia a quelle dei lavoratori,

considerata, pertanto, l'opportunità che le nuove discipline relative ai contratti di lavoro flessibili siano accompagnate ed integrate da interventi volti a promuovere l'obiettivo della stabilizzazione del rapporto di lavoro, agendo, tra l'altro, sul versante della promozione della formazione professionale, come già previsto nel disegno di legge n. 373 recante primi provvedimenti per il rilancio dell'economia, e su quello dell'incentivazione, anche di tipo fiscale;

considerato infine che il provvedimento appare coerente con i principi dell'ordinamento comunitario anche in considerazione del fatto che esso sostituisce alle rigide causalità della disciplina vigente l'obbligo di una motivazione oggettiva, anche nel caso di primo contratto;

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni e raccomandazioni:

all'articolo 6, recante l'attuazione del principio di non discriminazione, si segnala che con l'intervenuta abrogazione della legge n. 230 del 1962 e delle successive modificazioni di essa, per effetto del comma 1 dell'articolo 11, viene conseguentemente meno la relativa disciplina sanzionatoria di cui all'articolo 7 della citata legge n. 230 del 1962, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 578 del 1994. Valuti quindi il Governo l'opportunità di non lasciare cadere le sanzioni previste dalla legislazione vigente, in considerazione dell'esigenza di assicurare l'effettività delle disposizioni dell'articolo 6, che, si ricorda, recepiscono uno dei principi di base della direttiva 1999/70/CE;

all'articolo 10, comma 4, gli aggettivi «tecnici ed amministrativi» riferiti ai dirigenti, andrebbero soppressi, in quanto non più rispondenti all'evoluzione della normativa e dell'organizzazione aziendale;

all'articolo 11, si suggerisce la soppressione del comma 4 in quanto ripetitivo dell'analoga disposizione contenuta al comma 4 dell'articolo 1 della legge n. 422 del 2000 (legge comunitaria del 2000), per cui l'auto-rizzazione ad adottare norme delegate aventi forza di legge è già rinvenibile nella legge di delega.

La Commissione raccomanda al Governo, anche con riferimento all'eventuale adozione di un successivo provvedimento integrativo o correttivo delle disposizioni attualmente in discussione, di procedere ad una verifica del coordinamento della nuova disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato con la normativa vigente in materia di accesso sul mer-

cato del lavoro e con quella relativa ad altre tipologie di rapporto di lavoro a termine;

la Commissione raccomanda altresì di effettuare un monitoraggio sistematico sugli effetti della nuova disciplina relativamente alla struttura occupazionale e sulla sua idoneità a dare piena attuazione ai principi dell'accordo quadro europeo, prevedendo che tale attività di verifica sia condotta anche attraverso il confronto con le parti sociali, delle quali è auspicabile la consultazione in via preliminare all'adozione di eventuali disposizioni correttive.

La Commissione invita infine il Governo a valutare la possibilità di adottare misure volte a incentivare la stabilizzazione dei rapporti di lavoro nel contesto della annunciata revisione di tutti gli incentivi relativi al lavoro e delle tipologie contrattuali».

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore BATTAFARANO ritiene del tutto insufficiente il richiamo, contenuto nella premessa del parere, alla parte dell'accordo quadro europeo nella quale si sottolinea la preferenza da accordare al contratto di lavoro a tempo indeterminato come forma comune del rapporto di lavoro. A suo avviso, infatti, il parere avrebbe dovuto esplicitare la richiesta di inserire tale principio nel testo del decreto legislativo che il Governo si accinge a varare.

Permane poi forte la perplessità riguardo alle disposizioni in materia di rinnovi dei contratti, dato che il testo proposto dal Governo costituisce un notevole arretramento rispetto alla disciplina contenuta all'articolo 12 della legge n. 196 del 1997. Per questo aspetto, malgrado il diverso avviso espresso dal sottosegretario Sacconi, la violazione della clausola di non regresso è palese. Il parere avrebbe quindi dovuto segnalare la necessità di introdurre modifiche idonee ad evitare gli abusi che non potranno non derivare dalla normativa all'esame.

Il testo illustrato dal relatore tace incomprensibilmente sulla opportunità di chiarire che anche per la prima stipula l'onere di provare la sussistenza di motivi oggettivi per l'apposizione di un termine al contratto di lavoro è a carico del datore di lavoro, come è invece stato precisato dal rappresentante del Governo. Inoltre, la fissazione a sette mesi della soglia al di sotto della quale il ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato viene completamente liberalizzato desta forti perplessità e può prestarsi a notevoli abusi: anche per questo aspetto, il parere avrebbe dovuto esplicitare la necessità di definire una soglia temporale più bassa. Peraltro, l'articolo 10 elenca una serie eccessivamente ampia di esclusioni e di discipline specifiche, suscettibile di vanificare le peraltro limitate garanzie che pure sono previste in altri articoli del testo in esame.

In conclusione, il senatore Battafarano rileva che il parere illustrato dal relatore ignora gran parte delle proposte avanzate nel corso del dibat-

tito e sottolinea come la sua parte politica abbia inteso porre l'accento sull'esigenza di migliorare il testo, adeguandolo allo spirito e alla lettera della direttiva comunitaria, per facilitare il ricorso al contratto a tempo determinato in un quadro di tutele ben definite. Il parere proposto dal relatore non coglie questa occasione e pertanto il gruppo dei Democratici di Sinistra - l'Ulivo esprimerà su di esso un voto contrario.

Il senatore MONTAGNINO auspica preliminarmente che, per il futuro, il Governo si astenga dal presentare relazioni di accompagnamento ai propri provvedimenti caratterizzate da toni perentori e poco rispettosi della verità: già in altri interventi è stata evidenziata la contraddittorietà di talune affermazioni della relazione preposta allo schema di decreto legislativo in titolo rispetto alla parte dell'accordo quadro europeo che sottolinea la centralità del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Altrettanto sconcertante è la seguente affermazione, tratta dalla predetta relazione: «non possiamo entrare nel nuovo secolo, avendo solo il contratto di lavoro tipico del vecchio secolo», dato che essa ignora quanto si è fatto nel recente passato, a partire dalla legge n. 196 del 1997, per realizzare una profonda svolta nell'assetto del mercato del lavoro, con l'introduzione di forme di flessibilità regolata. È auspicabile, in proposito, che venga ripreso nell'attuale legislatura anche l'innovativo disegno di legge sui lavori atipici, il cui *iter* si è interrotto, ad un passo dall'approvazione definitiva, per la conclusione della XIII legislatura.

Nel corso dei cinque anni trascorsi, le innovazioni apportate alla disciplina del rapporto di lavoro hanno prodotti risultati eccezionalmente positivi in termini di occupazione aggiuntiva, contestati dai gruppi politici dell'attuale maggioranza con l'argomento della scarsa stabilità dei nuovi posti di lavoro. Occorre pertanto che il Governo chiarisca la sua visione del rapporto tra flessibilità e precariato, anche con riferimento alla normativa all'esame, tenendo comunque presente la necessità di guardare con obiettività alle realizzazioni dei precedenti governi di centro-sinistra.

In sede di replica, il rappresentante del Governo ha espresso un'apprezzabile adesione alle questioni di principio ed ai rilievi espressi ieri dal senatore Treu nel suo intervento. Ad essa, però, non ha fatto seguito l'introduzione di punti qualificanti nel parere, soprattutto per quel che riguarda la mancanza di un esplicito richiamo all'onere da porre in capo al datore di lavoro di provare l'oggettività dei motivi del termine apposto al contratto. Sarebbe stato sufficiente integrare il terzo capoverso inserendo, dopo le parole «una motivazione oggettiva» un inciso così formulato: «che va adeguatamente provata dal datore di lavoro». Sul monitoraggio, poi, sarebbe stato opportuno un riferimento esplicito agli squilibri territoriali e alla necessità di adottare strumenti di flessibilità adeguati alle singole realtà, soprattutto nel Mezzogiorno. Anche per questo aspetto, sarebbe stato possibile integrare la seconda raccomandazione, inserendo dopo le parole «alla struttura occupazionale» le altre «anche con riferimento alle diverse aree del paese».

Sarebbe stato inoltre utile introdurre nel parere una più incisiva indicazione sulla necessità di incentivare, con idonee misure, la stabilizzazione del rapporto di lavoro a termine.

Rispetto alla disciplina della successione dei contratti, non si può ignorare il rischio di un arretramento rispetto alla legge n. 196 del 1997; inoltre, la disposizione dell'articolo 10, che liberalizza il ricorso ai contratti con durata inferiore ai sette mesi, suscita forti perplessità, anche sotto il profilo della legittimità costituzionale.

In conclusione, pur ritenendo insoddisfacente lo schema di parere predisposto dal relatore, il gruppo Margherita - DL - l'Ulivo, per sottolineare lo spirito costruttivo che ha caratterizzato la sua partecipazione alla discussione, si asterrà su di esso.

Nel prendere atto delle dichiarazioni di voto, il relatore FABBRI, propone una integrazione al parere da lui illustrato, suggerendo di inserire al termine di esso il seguente periodo, che a suo avviso recepisce un punto importante della discussione: «La Commissione osserva che la relazione al provvedimento appare in talune parti incoerente con il testo normativo e ne auspica una adeguata revisione».

Propone, inoltre, che siano fatte proprie dalla Commissione ed allegate al parere le osservazioni formulate dalla Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Dopo che il PRESIDENTE ha verificato la sussistenza del numero legale per deliberare, la Commissione approva il parere favorevole con osservazioni e raccomandazioni predisposto dal relatore, con le integrazioni da questi illustrate.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE avverte che la Sottocommissione per i pareri è convocata al termine della seduta per l'esame del disegno di legge n. 468, recante modifiche alla legge n. 134 del 2001, in relazione alle controversie di lavoro.

VARIAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che, in relazione alle modifiche dell'orario di inizio dei lavori dell'Assemblea deliberate ieri dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, la seduta convocata per domani, giovedì 2 agosto 2001, avrà inizio alle ore 14.30 anziché alle ore 15.

La seduta termina alle ore 16,05.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MERCOLEDÌ 1° AGOSTO 2001

9ª Seduta

Presidenza del Presidente

NOVI

Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, Ventucci.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE DELIBERANTE

(477) TRAVAGLIA ed altri. – *Norme per il finanziamento dei lavori per la falda acquifera di Milano e per il completamento della diga foranea di Molfetta*

(510) PIZZINATO ed altri. – *Norme per il finanziamento dei lavori per la falda acquifera di Milano e per il completamento della diga foranea di Molfetta*

(Seguito della discussione congiunta. Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 477. Assorbimento del disegno di legge n. 510)

Riprende la discussione congiunta dei provvedimenti in titolo, sospesa nella seduta di ieri.

Il presidente NOVI avverte che sono stati presentati alcuni emendamenti riferiti al testo del disegno di legge n. 477.

Il relatore Antonio BATTAGLIA illustra gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.4, predisposti tenendo conto di quanto sottolineato dal relatore e dal rappresentante del Governo in Commissione bilancio, in sede di espressione del parere.

Il senatore BERGAMO illustra l'emendamento 1.3, volto a prorogare il termine oltre il quale non sarà più possibile l'approvvigionamento idrico attraverso i pozzi artesiani in alcune zone della laguna di Venezia, in attesa che venga ultimato l'acquedotto rurale in fase di realizzazione.

Il senatore PIZZINATO invita il relatore a riformulare l'emendamento 1.1 indicando, al posto del comune di Milano, la regione Lombardia. Ciò in quanto il problema della falda acquifera milanese trae origine, tra l'altro, dall'afflusso di acqua del fiume Seveso, coinvolgendo anche territori che non fanno parte del capoluogo lombardo.

Il senatore MONTINO condivide quanto testè osservato dal senatore Pizzinato ed invita pertanto il relatore a riformulare l'emendamento 1.1.

Il senatore RIZZI ritiene preferibile non modificare il testo dell'emendamento 1.1, nella considerazione che, come si evince anche dalla relazione al disegno di legge n. 477, l'ente deputato ad affrontare la questione sia essenzialmente il comune di Milano il quale, quindi, dovrebbe essere l'unico destinatario degli stanziamenti di cui al provvedimento in esame.

Ad avviso del presidente NOVI la questione del beneficiario degli stanziamenti di cui al comma 1 può essere facilmente composta, eventualmente accedendo alla proposta avanzata dal senatore Pizzinato. D'altra parte, la relazione cui ha fatto riferimento il senatore Rizzi è cosa diversa dal testo normativo da esaminare.

Il relatore Antonio BATTAGLIA osserva che la questione della risalita della falda acquifera milanese è stata già affrontata, congiuntamente, dal comune di Milano, dalla relativa provincia e dalla regione Lombardia. Accoglie pertanto la proposta del senatore Pizzinato e riformula l'emendamento 1.1 in un nuovo testo.

Esprime infine parere favorevole sull'emendamento 1.3.

Il sottosegretario VENTUCCI, dopo aver osservato che gli emendamenti del relatore traggono origine da esigenze di carattere tecnico e di natura contabile, esprime parere favorevole su tutti gli emendamenti presentati, anche se l'emendamento 1.1 avrebbe anche potuto essere riformulato facendo riferimento, piuttosto che alla regione Lombardia, al comune di Milano ed ai comuni limitrofi.

Il senatore PONZO annuncia il voto favorevole del gruppo Forza Italia sull'emendamento 1.1 (nuovo testo), pur manifestando qualche perplessità in ordine alla scelta di indicare la regione Lombardia al posto del comune di Milano.

Il senatore RIZZI, in dissenso dal gruppo Forza Italia, annuncia che si asterrà sull'emendamento 1.1 (nuovo testo), per le ragioni esposte in precedenza.

Il senatore PIZZINATO annuncia il voto favorevole dei senatori democratici di sinistra sull'emendamento 1.1 (nuovo testo), sottolineando

che gli interventi per affrontare il problema della falda acquifera milanese non potranno che essere posti in essere congiuntamente dal comune, dalla provincia di Milano e dalla regione Lombardia. Auspica infine che il provvedimento venga approvato quanto prima anche dall'altro ramo del Parlamento.

Il senatore ROLLANDIN annuncia il voto favorevole del Gruppo per le autonomie sull'emendamento 1.1 (nuovo testo) e sul provvedimento nel suo complesso, osservando come ciò che importa veramente, al di là dei differenti punti di vista sul beneficiario degli stanziamenti di cui al comma 1, sia che il problema della falda acquifera di Milano venga finalmente affrontato.

Il senatore MONCADA LO GIUDICE DI MONFORTE annuncia il convinto voto favorevole dei senatori del Biancofiore sull'emendamento 1.1 (nuovo testo) e sul provvedimento nel suo complesso.

Il senatore SPECCHIA annuncia il voto favorevole dei senatori di Alleanza nazionale sull'emendamento 1.1 (nuovo testo) e sul provvedimento nel suo complesso.

Dopo che il presidente NOVI ha verificato la presenza del prescritto numero di senatori, con separate votazioni, la Commissione approva gli emendamenti 1.1 (nuovo testo), 1.2, 1.3 e 1.4.

La Commissione approva infine l'articolo unico del disegno di legge n. 477, nel testo emendato, disponendo l'assorbimento del disegno di legge n. 510 e dando mandato al Presidente di apportare al testo approvato le eventuali modifiche di coordinamento formali che si rendessero necessarie.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente NOVI avverte che, essendo stati esauriti gli argomenti iscritti nell'ordine del giorno per la corrente settimana, la seduta prevista per domani, 2 agosto, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 15,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 477**Art. 1.****1.1**

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «è autorizzata la spesa», inserire le altre: «a favore del comune di Milano,».

1.1 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «è autorizzata la spesa», inserire le altre: «a favore della regione Lombardia,».

1.2

IL RELATORE

Al comma 2, dopo le parole: «è autorizzata la spesa», inserire le altre: «a favore della regione Puglia,».

1.3

BERGAMO, MONCADA LO GIUDICE DI MONFORTE, MANFREDI, SPECCHIA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 3, terzo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171, come da ultimo modificato dall'articolo 20, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 122, le parole: "31 dicembre 2001", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004, e comunque fino al momento della effettiva disponibilità di acqua per il tramite di acquedotti rurali"».

Conseguentemente, modificare il titolo, aggiungendo, in fine, le seguenti parole: «Ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 3 della legge 16 aprile 1973, n. 171 e successive modificazioni in materia di prelievo delle acque di falda nel litorale di Venezia».

1.4

IL RELATORE

All'articolo 1, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'onere derivante dai commi 1 e 2, pari a lire 13.000 milioni per l'anno 2001 e a lire 8.000 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, utilizzando, quanto a lire 10.000 milioni per il 2001 e lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici».

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 1° AGOSTO 2001

9ª Seduta

Presidenza del Presidente
GRECO

La seduta inizia alle ore 8,30.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

(1) Proposta di regolamento del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei (COM (2000) 898 def.)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1 del Regolamento. Parere alla 1ª Commissione: parere favorevole con proposte di modifica)

Il relatore MANZELLA riferisce sull'atto comunitario in titolo rilevando come esso debba essere valutato nel contesto costituito anche dai provvedimenti concernenti l'atto sull'elezione del Parlamento europeo e lo statuto dei deputati europei, i quali concorrono a riavvicinare i cittadini alle istituzioni europee. L'atto in esame reca in particolare disposizioni sullo statuto dei partiti europei e sul loro finanziamento da adottare ai sensi dell'articolo 191 del Trattato sulla Comunità europea, come risulta formulato dal Trattato di Maastricht, il quale riconosce che i partiti a livello europeo sono un importante fattore per l'integrazione in seno all'Unione e contribuiscono a formare una coscienza europea e ad esprimere la volontà politica dei cittadini dell'Unione. L'atto si situa tuttavia al crocevia fra il testo vigente dell'articolo citato ed il testo dello stesso articolo come risulta integrato dal Trattato di Nizza – che prevede appunto l'adozione di norme sullo statuto e il finanziamento dei partiti politici a livello europeo con la procedura di codecisione – e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che, nel rispetto delle formazioni che non condividono l'obiettivo dell'integrazione politica dell'Europa, si limita a riconoscere che i partiti politici europei contribuiscono ad esprimere la volontà politica dei cittadini dell'Unione.

Il progetto di regolamento comunitario in esame tiene conto dei due atti citati, sebbene essi non siano vincolanti – non essendo stato ancora

ratificato il Trattato di Nizza e non essendo stata integrata nei Trattati la Carta dei diritti fondamentali – in quanto essi sono stati approvati all'unanimità dai Governi dell'Unione europea. Non essendo però previsto dalla normativa vigente il finanziamento dei partiti europei, l'atto in esame pone il proprio fondamento anche nell'articolo 308 del Trattato sulla Comunità europea, che consente al Consiglio, deliberando all'unanimità e dopo aver consultato il Parlamento europeo, di adottare disposizioni necessarie per raggiungere scopi della Comunità inerenti a materie non previste dal Trattato.

Dopo aver precisato che la proposta di regolamento trasmessa dal Governo risulta superata dalla discussione in ambito comunitario, dove da ultimo è stato presentato un progetto di compromesso da parte della Presidenza belga lo scorso 10 luglio, il relatore si sofferma sulla descrizione del nuovo testo. Esso si caratterizza per l'introduzione di un meccanismo di finanziamento cui possono accedere i partiti europei che dispongono di eletti al Parlamento europeo o nei Parlamenti nazionali o nei Parlamenti regionali in almeno un quarto degli Stati membri ovvero che abbiano raggiunto la soglia del 5 per cento dei voti in almeno un quarto degli Stati membri nelle ultime elezioni europee. Il finanziamento, il cui importo complessivo sarà fissato dal Consiglio dei Ministri, viene ripartito, per una quota del 15 per cento, fra tutti i partiti che rispondono ai suddetti requisiti e, per una quota dell'85 per cento, tra i soli partiti che, oltre a rispettare i suddetti requisiti, conseguano degli eletti al Parlamento europeo. I partiti o le loro alleanze devono inoltre chiedere la registrazione del loro statuto al Parlamento europeo indicando la loro intenzione di partecipare alle elezioni europee, se non vi abbiano già preso parte, precisando nello statuto quali siano i rispettivi organi e obiettivi e garantendo il rispetto dei principi di libertà, democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali.

L'oratore propone infine di esprimere un parere favorevole con taluni emendamenti, che recepiscono analoghe modificazioni proposte anche dal Parlamento europeo, volti a stabilire, all'articolo 5, che i regolamenti finanziari dei partiti e le procedure di *audit* interno siano conformi a direttive stabilite previa consultazione della Corte dei conti europea. Egli propone inoltre di riformulare la lettera c) dell'articolo 1, prima frase, al fine di inserirvi un riferimento ai principi ed ai diritti fondamentali riconosciuti, in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, quali principi del diritto comunitario, e di riformulare l'articolo 8, comma 2, in modo tale da precisare che la validità del regolamento si estende fino all'entrata in vigore delle misure adottate sulla base del Trattato di Nizza.

I senatori MURINEDDU, CHIRILLI e BASILE chiedono chiarimenti sui criteri di finanziamento dei partiti europei previsti dall'atto comunitario in esame.

Il senatore BETTA condivide il parere favorevole sull'atto in titolo in quanto esso è volto a favorire delle aggregazioni a livello europeo fra i partiti.

Il senatore GIRFATTI esprime apprezzamento per la relazione e chiede delle precisazioni sui criteri di ripartizione della citata quota del 15 per cento del finanziamento.

Il presidente GRECO esprime apprezzamento per l'esposizione del relatore, di cui condivide le conclusioni, e chiede chiarimenti su un emendamento del Parlamento europeo volto ad attribuire il potere di decidere su eventuali contestazioni all'Ufficio di Presidenza di tale organismo. Al riguardo egli ritiene che sia più garantista una procedura che preveda, su eventuali contestazioni, una pronuncia in sede plenaria dell'Assemblea parlamentare dell'Unione europea.

L'oratore propone inoltre di integrare la lettera c) dell'articolo 1, come risulta riformulata dal relatore Manzella, con un riferimento al rispetto dello Stato di diritto.

Il relatore MANZELLA precisa che una quota dell'85 per cento del finanziamento sarà suddivisa in modo proporzionale fra i partiti, sulla base del rispettivo numero di deputati europei eletti, mentre una quota del 15 per cento sarà ripartita in parti uguali fra tutti i partiti che rispettano i requisiti di base, ivi inclusi quelli che non conseguono rappresentanti al Parlamento europeo. L'atto in titolo non comporta peraltro alcun effetto per i partiti nazionali salvo, eventualmente, un'ulteriore fonte di legittimazione per questi ove le loro aggregazioni vengano riconosciute a livello europeo.

L'oratore conviene inoltre con le proposte del presidente Greco.

Il senatore BASILE chiede se nell'elaborazione del suddetto regolamento si sia tenuto conto della normativa vigente nei vari Stati membri.

Il relatore MANZELLA sottolinea come il progetto di regolamento in esame si limiti ad indicare dei requisiti minimi per il riconoscimento dei partiti a livello europeo.

Il senatore CHIRILLI chiede chiarimenti sull'*iter* dell'atto comunitario in titolo sottolineando la difficoltà di raffrontare le diverse versioni.

Il presidente GRECO precisa che la Giunta è chiamata formalmente ad esaminare la proposta di regolamento originaria, che risale al 13 febbraio 2001, trasmessa dal Governo e deferita dal Presidente del Senato. Nel parere che sarà trasmesso alla 1ª Commissione si potrà tuttavia tener conto delle nuove versioni del regolamento nel frattempo emerse, a seguito degli emendamenti approvati dal Parlamento europeo il 17 maggio 2001, della presentazione di una proposta modificata di regolamento da

parte della Commissione, il 21 giugno 2001, e della presentazione di un testo di compromesso della presidenza belga, lo scorso 10 luglio.

Il senatore BEDIN sottolinea come la Giunta si trovi ad affrontare un tema di grande attualità, come lo statuto e il finanziamento dei partiti, che pare trascurato in altre sedi. Rilevando come l'atto in esame non si applichi solo ai partiti europei ma anche alle unioni europee di partiti egli conviene con la proposta di parere favorevole esposta dal relatore.

In relazione alle osservazioni del presidente Greco, l'oratore non ritiene tuttavia prudente discostarsi dagli emendamenti proposti dallo stesso Parlamento europeo, volti ad affidare la decisione su eventuali contestazioni all'Ufficio di presidenza dello stesso Parlamento piuttosto che ad un organismo terzo, quale un comitato di saggi. L'attribuzione di tale decisione, per esigenze di maggiore garanzia, alla sede plenaria dell'Assemblea di Strasburgo non appare peraltro necessaria in quanto la nuova versione del regolamento presentata dalla Commissione europea, contemplando all'articolo 2 il riconoscimento della personalità giuridica dei partiti europei, consente loro di presentare anche dei ricorsi in caso di controversie. Appare invece condivisibile l'emendamento volto a precisare il termine di validità del regolamento al fine di assicurare, dopo il completamento del processo di ratifica, l'adozione di una procedura coerente con il Trattato di Nizza.

L'oratore propone inoltre di inserire nel preambolo del parere un riferimento al fatto che i partiti europei costituiscono uno strumento indispensabile per contribuire, con le istituzioni dell'Unione europea, ad assicurarne la coerenza e la coesione ed a costruire l'Europa politica. Al riguardo, considerando che nell'Unione si riscontrano sei partiti europei cui partecipano circa 241 partiti nazionali, il regolamento in esame potrebbe favorire anche un processo di aggregazione e semplificazione dell'articolazione delle forze politiche.

Il senatore TIRELLI, anche alla luce delle considerazioni del senatore Bedin, dichiara di astenersi sulla proposta del relatore in quanto l'atto in titolo appare volto a forzare un processo di aggregazione che invece dovrebbe essere improntato a connotati di maggiore gradualità e spontaneità. Le clausole da esso previste, tra cui il conseguimento della soglia del 5 per cento per il riconoscimento a livello europeo, nonché il meccanismo del finanziamento dei partiti inducono invece a motivi di perplessità.

Il senatore CICCANTI chiede chiarimenti sulla possibilità di accorpamenti fra le forze politiche.

Il presidente GRECO invita il relatore ad esprimersi sulle osservazioni emerse nel corso del dibattito con particolare riferimento alle proposte del senatore Bedin.

Il relatore MANZELLA sottolinea come il progetto di regolamento in titolo non debba essere valutato come un atto a se stante bensì nel più ampio quadro di iniziative volte a riavvicinare i cittadini all'Unione quali lo statuto dei deputati europei, volto fra l'altro a definire il tipo di fiscalità ad essi applicabile, e il nuovo atto sull'elezione del Parlamento europeo, che si vorrebbe caratterizzare per l'introduzione di liste transnazionali. Per quanto concerne l'atto in esame i requisiti indicati per accedere al finanziamento europeo lasciano margini alquanto ampi poiché sono ammesse aggregazioni di partiti, oltre che partiti europei, che conseguano delle rappresentanze a livello europeo, nazionale o regionale ovvero una soglia minima di voti, anche senza alcun eletto.

L'oratore dichiara inoltre di accogliere l'inserimento nel preambolo del parere delle considerazioni espresse dal senatore Bedin ed evidenzia come la Giunta potrebbe far proprio l'emendamento del Parlamento europeo sulle procedure di definizione di eventuali contestazioni, giacché l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea di Strasburgo appare un organismo più garantista di un comitato di saggi ma più efficace della sede plenaria, che si riunisce solamente una volta al mese.

Il presidente GRECO accoglie le considerazioni del relatore cui, verificata la presenza del numero legale, propone di conferire mandato a redigere un parere favorevole con le proposte di modifica emerse nel dibattito.

La Giunta approva la proposta del Presidente.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

Proposta di indagine conoscitiva sui temi istituzionali e di coesione sociale ed economica relativi al futuro dell'Europa

(Esame e approvazione)

Verificata la presenza del numero legale prescritto, il presidente GRECO illustra il seguente documento presentato dal senatore Manzella:

«La Giunta per gli affari delle Comunità europee del Senato,

considerato che con la Dichiarazione di Nizza il Consiglio europeo ha invitato ad un dibattito ampio ed approfondito sul futuro dell'Unione europea «tutte le parti interessate: Parlamenti nazionali, portavoce dell'opinione pubblica nelle sue varie componenti, ambienti politici, economici ed accademici, esponenti della società civile»;

considerato che il Parlamento europeo nella sua risoluzione del 31 maggio 2001 ha auspicato che tutti i parlamenti nazionali organizzino un «dibattito pubblico vasto ed approfondito, aperto alla società» per ascoltare dalla viva voce dei cittadini e delle loro organizzazioni opinioni sui futuri assetti dell'Unione e sul ruolo dei rispettivi Paesi in essa;

considerato altresì che con la lettera del Commissario Barnier dell'aprile 2001 è stato avviato il connesso dibattito sul futuro della politica europea di coesione e di solidarietà;

ritenuto che il Parlamento debba iniziare subito tale dibattito pubblico;

visto il libro bianco sulla Governance europea presentato dalla Commissione europea il 25 luglio 2001;

allo scopo di acquisire degli elementi di informazione sui temi istituzionali e di coesione sociale ed economica relativi al futuro dell'Unione europea,

dà mandato al proprio Presidente a chiedere al Presidente del Senato l'autorizzazione a svolgere un'indagine conoscitiva sul suddetto argomento, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, previa definizione di un programma da parte dell'Ufficio di Presidenza e di opportune intese con l'altro ramo del Parlamento in vista dell'eventuale svolgimento di un'indagine conoscitiva congiunta».

Il Presidente precisa inoltre che nel programma dell'indagine conoscitiva potrebbe essere prevista, fra le audizioni da effettuare, quella dei rappresentanti del Governo e dei funzionari dei dicasteri interessati, di esperti e rappresentanti del mondo accademico, di rappresentanti delle istituzioni comunitarie, delle regioni e delle forze sociali nonché dei rappresentanti di associazioni europeiste, di volontariato e di altri organismi non governativi già ascoltati dalla Giunta in occasione dell'indagine conoscitiva sull'elaborazione della Carte dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Il senatore GIRFATTI esprime apprezzamento per il documento proposto dal senatore Manzella ed il programma illustrato dal Presidente.

Il senatore BASILE conviene con la proposta di ascoltare, fra gli altri soggetti, il Movimento federalista europeo, il CIFE e l'AICCRE e propone di integrare il programma dell'indagine conoscitiva proposto dal Presidente con l'audizione di rappresentanti del Comitato italiano del Movimento europeo e dell'Associazione universitaria di studi europei.

Il presidente GRECO, verificata la presenza del numero legale, mette ai voti la proposta volta a conferire mandato al Presidente a chiedere al Presidente del Senato l'autorizzazione a svolgere un'indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, sui temi istituzionali e di coesione sociale ed economica relativi al futuro dell'Europa, secondo il programma illustrato: la Giunta approva.

CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA

Il PRESIDENTE comunica che la giunta è convocata domani, alle ore 8,30, per l'esame dei disegni di legge n. 19 e n. 25, sul franchising, e del progetto di dichiarazione elaborato nel corso della Conferenza parlamentare sulla politica europea di sicurezza e di difesa (PESD), che si è tenuta a Bruxelles, il 2 e 3 luglio 2001, quale materia di competenza, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento.

La Giunta prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a) **Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 1° AGOSTO 2001

7^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 15.

(477) TRAVAGLIA ed altri. – Norme per il finanziamento dei lavori per la falda acquifera di Milano e per il completamento della diga foranea di Molfetta
(Parere alla 13^a Commissione su emendamenti. Esame. Parere favorevole)

Il relatore FERRARA fa presente che si tratta degli emendamenti al disegno di legge recante il finanziamento dei lavori per la falda acquifera di Milano e per la diga foranea di Molfetta. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

Concorda il sottosegretario ARMOSINO e la Sottocommissione esprime quindi parere favorevole.

(371-376-A) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Italia e Svizzera che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione, fatto a Roma il 10 settembre 1998, nonché conseguenti modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo; parere favorevole sugli emendamenti)

Il relatore MORO fa presente che si tratta del testo, già approvato dalla 3^a Commissione, della ratifica dell'Accordo tra Italia e Svizzera

per il completamento della Convenzione di assistenza giudiziaria in materia penale. Per quanto di competenza, segnala che occorre riformulare il comma 1 dell'articolo 17, recante la clausola di copertura del provvedimento, prevedendo la soppressione della lettera *b*). Per quanto riguarda gli emendamenti trasmessi, occorre valutare se gli emendamenti 16.0.10 e 16.0.11 possano comportare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il sottosegretario ARMOSINO afferma che gli emendamenti 16.0.10 e 16.0.11 non comportano maggiori oneri a carico dello Stato e concorda con le altre osservazioni del relatore.

Preso atto delle osservazioni del Governo e su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che il comma 1 dell'articolo 17 sia sostituito dal seguente: «All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 1.050 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».

Esprime, altresì, parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi.

(529) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte favorevole, in parte favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Il presidente AZZOLLINI, in qualità di relatore, fa presente che si tratta degli emendamenti presentati in Assemblea al decreto legge n. 255 del 2001, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001-2002, già approvato dalla Camera dei deputati. Alcuni emendamenti ripropongono analoga formulazione di precedenti emendamenti su cui la Commissione ha già reso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione (1.103, limitatamente alla soppressione del comma 4, 1.106, 1.108, 1.113, 3.100, 4.100, 4.0.10 e 4.0.12). Occorre, infine, valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 4.104.

Il sottosegretario ARMOSINO esprime avviso favorevole all'emendamento 4.104, a condizione che venga introdotta una formulazione che preveda l'impiego esclusivo di supplenze brevi e saltuarie per coprire i posti vacanti, escludendo qualsiasi ricorso a forme giuridiche che comportino assunzioni in ruolo.

Per quanto concerne i restanti emendamenti, concorda con le osservazioni del relatore.

Il senatore MICHELINI esprime perplessità circa le valutazioni proposte sui profili finanziari degli emendamenti 1.103 e 1.106, entrambi concernenti l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 1.

Dopo brevi interventi del Sottosegretario ARMOSINO e del PRESIDENTE, quest'ultimo propone di esprimere parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.108, 1.113, 3.100, 4.100, 4.0.10 e 4.0.12.

Propone di esprimere, altresì, parere di nulla osta sui restanti emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 4.104 per il quale il parere è di nulla osta a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che dopo le parole «scolastici provvedono» siano inserite le seguenti «con supplenze brevi e saltuarie».

La Sottocommissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle ore 15,10.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 1° AGOSTO 2001

1^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Pedrazzini, ha adottato la seguente deliberazione per i provvedimenti deferiti:

alla 13^a Commissione:

(477) TRAVAGLIA ed altri. – *Norme per il finanziamento dei lavori per la falda acquifera di Milano e per il completamento della diga foranea di Molfetta;*

(510) PIZZINATO ed altri. – *Norme per il finanziamento dei lavori per la falda acquifera di Milano e per il completamento della diga foranea di Molfetta;: parere favorevole.*

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 1° AGOSTO 2001

2^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Fab-
bri, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 2^a Commissione:

**(468) MALABARBA ed altri. – Modifica alla legge 29 marzo 2001, n. 134, in relazione
alle controversie di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego: parere favorevole.**

IGIENE E SANITÀ (12^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 1° AGOSTO 2001

2^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza della senatrice Boldi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 2^a Commissione:

(414) CONSOLO. – *Modifiche al codice penale in materia di mutilazioni e lesioni agli organi genitali a fine di condizionamento sessuale:* parere favorevole con osservazioni;

alla 10^a Commissione:

(242) RIPAMONTI ed altri. – *Norme per la trasparenza e la salvaguardia delle condizioni socio-ambientali della produzione,* fatto proprio del Gruppo Verdi-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento, nella seduta dell'Assemblea del 22 giugno 2001: parere favorevole con osservazioni.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 2 agosto 2001, ore 14,30

AFFARE ASSEGNATO

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, dell'atto preparatorio della legislazione comunitaria:

- (COM (2000) 898 def.) Proposta di regolamento del Consiglio relativa allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei (n. 1).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto concernente la ripartizione del capitolo 1286 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per la concessione di contributi statali in favore delle associazioni combattentistiche (n. 24).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BUCCIERO ed altri. – Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (77).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PEDRIZZI ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (277).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SCHIFANI e PASTORE – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (401).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GRECO. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (417).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - EUFEMI ed altri. - Abrogazione del primo e secondo comma della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (431).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ROLLANDIN ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (507).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- EUFEMI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'attività spionistica del KGB in Italia e sui finanziamenti illeciti provenienti dai Paesi dell'Est europeo (54).
- STIFFONI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta per la valutazione e l'approfondimento della documentazione contenuta nel «*dossier Mitrokhin*» (315).
- SCHIFANI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta per accertare i fatti ed eventuali responsabilità di ordine politico ed amministrativo inerenti al *dossier Mitrokhin* e ai suoi contenuti (462).

III. Esame del documento:

- ANGIUS ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti verificatisi a Genova in occasione del G8. (*Doc. XXII*, n. 4)

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 2 agosto 2001, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito del dibattito sulle comunicazioni, rese nella seduta del 26 luglio, dal Ministro della giustizia sugli indirizzi generali della politica del suo Dicastero.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Giovedì 2 agosto 2001, ore 14,15

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del sottosegretario di Stato per gli affari esteri Mantica sulla situazione in Medio Oriente

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 2 agosto 2001, ore 8,30 e 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito del dibattito sulle comunicazioni, rese nella seduta del 19 luglio, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sugli indirizzi generali della politica del suo Dicastero.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 2 agosto 2001, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di regolamento di semplificazione del procedimento per la concessione e la riscossione delle agevolazioni in favore delle imprese editrici di periodici, delle agenzie di stampa e delle imprese di radiodiffusione sonora e televisiva (n. 17).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 2 agosto 2001, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito delle comunicazioni del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sulle linee programmatiche del suo Dicastero.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 2 agosto 2001, ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Dibattito sulle comunicazioni, rese nella seduta del 26 luglio, dal Ministro della sanità sugli indirizzi generali della politica del suo Dicastero.

GIUNTA per gli affari delle Comunità europee

Giovedì 2 agosto 2001, ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA

Esame dei seguenti disegni di legge:

- MACONI ed altri. – Norme per la disciplina del *franchising* (19).
- ASCIUTTI. – Norme per la disciplina del *franchising* (25).

MATERIE DI COMPETENZA

Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, del seguente atto:

- Progetto di dichiarazione elaborato nel corso della Conferenza parlamentare sulla politica europea di sicurezza e di difesa (PESD) e sul suo controllo parlamentare, che si è tenuta a Bruxelles il 2 e 3 luglio 2001.
-

